

2^A TORNATA DEL 28 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. — *Istanza del deputato Macchi per l'iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico dei debiti del Governo provvisorio lombardo, e schiarimenti del ministro per le finanze, Minghetti. = Convalidamento di una elezione. = Relazione sul disegno di legge per una convenzione postale col Belgio e col Portogallo. = Altra istanza del deputato Macchi pel cambio dei titoli di rendita pubblica. = Seguito della discussione del disegno di legge sul dazio-consumo — Il relatore Sella riferisce sull'articolo 3° — Adesioni dei deputati La Porta, Cadolini, Sanguinetti, De Blasiis e Panattoni — È approvata la prima parte — Emendamenti dei deputati Biancheri e Saracco — Osservazioni dei deputati Cadolini, Sella, relatore, Sineo, Sanguinetti, Panattoni, e del ministro per le finanze — Reiezione degli emendamenti, e approvazione dell'articolo — Approvazione di un'aggiunta dei deputati Berti-Pichat e Guerrieri, e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 — Emendamento del deputato Cadolini al 10°, sulla facoltà d'imporre ai Consigli comunali — Osservazioni del ministro e dei deputati Michelini, Pasini, Valerio, De Boni, La Porta, Saracco e Allievi — È rigettato — Modificazioni del relatore. = Relazione sul disegno di legge circa la competenza dei tribunali militari nei reati per renitenza alla leva. = Altre osservazioni sull'articolo dei deputati Saracco, Cadolini, Michelini, Pasini e Ferraris — L'emendamento della Commissione è approvato — Emendamento dei deputati Valerio e Minervini — Opinione del ministro e dei deputati Sella, relatore, Cadolini, Restelli e Saracco — Approvazione della prima parte dell'articolo emendato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

NEGROTTO, segretario, espone il seguente sunto di petizione:

9408. Il Consiglio municipale di San Vito (Terra di Otranto) fa istanza perchè il Parlamento voglia interessarsi a che siano amnistiati alcuni abitanti di quel comune, che vennero processati per aver tumultuato contro i capi del partito reazionario.

MOZIONE PER L'INSCRIZIONE NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO DEI DEBITI DEL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA.

PRESIDENTE. Il signor Oristano Paolo Francesco fa omaggio alla Camera di quattro esemplari di un opuscolo intitolato: *Gl'impiegati e lo Stato.*

Il deputato Macchi scrive:

« *Egregio signor presidente,*

« Nella tornata del 4 marzo del corrente anno il signor ministro delle finanze, presidente del Consiglio dei ministri, alle sollecitazioni che io gli faceva perchè il Governo provvedesse a far inscrivere nel Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia anco i debiti contratti dal Governo provvisorio di Lombardia nel 1848, rispose che non aveva per anco condotto a termine gli

studi necessari sul grave argomento; ma in pari tempo prese formale impegno che, prima delle vacanze estive, questi studi saranno ultimati; onde avrebbe l'onore di presentare alla Camera il risultato dei medesimi, e il giudizio che il Governo di Sua Maestà crederà di portare (Vedi rendiconto ufficiale del 4 marzo 1863).

« Ora, le vacanze estive essendo imminenti, prego mi sia consentito di rinnovare le mie istanze al signor ministro, affinchè, a conforto di tante e tanto ragionevoli aspettative, ei si compiacca dichiarare (in seguito agli studi che ora deve aver compiuti) quali deliberazioni il Governo abbia preso perchè i debiti contratti dal Governo provvisorio di Lombardia vengano finalmente liquidati e riconosciuti. »

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. L'onorevole Macchi mi rammenta una promessa che io feci, e che non aveva certo dimenticata.

Fu studiata dal Governo la questione dei debiti, cui esso accenna, e sono a quest'oggi raccolti i dati necessari per proporre una legge, giacchè una legge sarebbe necessaria ad operar ciò che l'onorevole Macchi desidera.

Ma quanto alle ragioni che militano pro e contro la proposta di una legge somigliante, io non posso dissimulare che molte considerazioni politiche e di equità si mescolano ad altre giuridiche e di stretto diritto.

In questo stato di cose dichiaro che io non oserei di presentare al Parlamento una legge per proporre che siano iscritti nel Gran Libro i debiti a cui allude l'onorevole preopinante, se non avessi riportato favorevole parere del Consiglio di Stato.

A tal fine ho indirizzata al Consiglio medesimo una nota accompagnandola non solo colle ragioni della cosa, ma altresì con tutti i dati che sono necessari per portare un giudizio.

Io credo che il Consiglio di Stato risponderà prima della riconvocazione del Parlamento. Se il voto del Consiglio di Stato sarà favorevole, dichiaro che proporrò la legge; ma allo stato attuale di cose, ponderate le ragioni che stanno pro e contro, io non potrei proporla.

MACCHI. La validità dei debiti contratti dal Governo provvisorio di Lombardia è tale e tanta, e, per conseguenza, è così manifesto il dover nostro di far inscrivere quei debiti sul *Gran Libro del debito pubblico* di tutto lo Stato, che confesso esser questa la prima volta che io intendo elevare qualche dubbio in proposito.

Tutti i miei colleghi d'ogni opinione, coi quali n'ho parlato....

MICHELINI. Chiedo di parlare.

MACCHI.... tutti consentirono in queste mie idee.

La stampa, sa il signor ministro, che rappresenta tutte le opinioni, anco le più opposte; ed anche la stampa su questo argomento si è mostrata unanime.

Del resto nello stato in cui trovansi le discussioni nostre, appunto perchè fido nella validità di quei debiti e nella bontà della causa che propugno, non posso menomamente dubitare del voto che sarà per dare il Consiglio di Stato. Ond'è che per parte mia (tanto più che non mi è concesso di fare altrimenti) mi acqueto al giudizio che quel savio Consesso sarà per dare in proposito; convinto, ripeto, ch'esso non potrà essere contrario alla persuasione, che noi tutti, o una gran parte di noi, fermamente nutriamo.

MICHELINI. Io approvo e lodo la riserbatezza dell'onorevole presidente del Consiglio, cioè, il divisamento di ricorrere al Consiglio di Stato, sopra un grave argomento che a lui sembra dubbio.

Desidero tuttavia di avvertire, essere unicamente ufficio di quel Consiglio il dar pareri, che per nulla vincolano il Ministero, di cui rimane integra la responsabilità.

Si aspetti adunque, se piace così al signor ministro, il parere del Consiglio di Stato, e gli sia pure lecito di attenersi ad esso quando sarà emanato, purchè sia bene inteso che se questo parere sarà favorevole alla presentazione della legge, la Camera avrà tuttavia il diritto di respingerla, ed ove sia contrario a tale presentazione, la Camera, se fosse di contraria sentenza, avrà il diritto di costringere il Ministero a presentarla, sia con interpellanze, sia in altra guisa, ovvero di valersi anche del diritto d'iniziativa parlamentare.

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Negrotto ha la parola per riferiresopra un'elezione.

NEGROTTA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera, per mandato del IV ufficio, sull'elezione del collegio di Castrovillari, dove venne eletto il signor Domenico Damis.

Questo collegio si compone di quattro sezioni: Castrovillari, Lungro, Morano e Mormanno. Gli elettori iscritti sommano a 956.

Intervennero al primo scrutinio 441 elettori, e i voti andarono divisi in questo modo:

Damis Domenico voti 220, Bloise Francesco Zaverio 107, Cantù Cesare 43, Fumel Pietro 20, Frega Gennaro 17, Pace Filippo 16; voti dispersi 14, voti nulli 4.

Non avendo alcuno dei candidati riportato il numero di voti voluto dalla legge, si dovette passare allo scrutinio di ballottaggio fra i due candidati che avevano ottenuto maggior numero di voti, cioè, i signori Damis Domenico e Bloise Francesco Zaverio.

In questo secondo scrutinio il signor Damis Domenico riportò voti 426, il signor Bloise Francesco Zaverio 180; due voti furono dichiarati nulli; quindi il signor Damis fu proclamato a deputato di quel collegio.

Le operazioni elettorali si sono trovate affatto regolari, nè vi furono proteste e reclami di sorta.

Debbo soltanto far notare alla Camera che il signor Damis è maggiore nel 24° reggimento di fanteria, ma che questa sua qualità non gli impedisce a termini di legge di poter essere deputato, poichè il numero degli onorevoli nostri colleghi impiegati non è per anco compiuto.

Ho quindi l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione del collegio di Castrovillari nella persona del signor Domenico Damis.

(La Camera approva).

RELAZIONE SULLE CONVENZIONI POSTALI COL PORTOGALLO E COL BELGIO.

PRESIDENTE. Il deputato Ballanti ha la parola per presentare una relazione.

BALLANTI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza il rapporto sul disegno di legge concernente l'approvazione delle convenzioni postali col Portogallo e col Belgio.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io credo che queste due convenzioni postali non presenteranno la minima difficoltà, e d'altronde scade ben presto il termine utile; per cui io sono persuaso che la Camera non dissenterà a che sieno messe all'ordine del giorno.

RICCIARDI. Purchè sieno messe in coda del presente ordine del giorno.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ma se resta un quarto d'ora di tempo verso la fine di una seduta, si potrebbero benissimo votare.

RICCIARDI. Scusi, non si può mai sapere se una legge possa dar luogo a discussione o no.

BALLANTI, relatore. Si assicuri l'onorevole Ricciardi che queste convenzioni postali non offrono alcuna difficoltà, come non l'hanno presentata altre convenzioni dello stesso tenore.

**MOZIONE RELATIVA AL CAMBIO DEI TITOLI
DI RENDITA PUBBLICA.**

MACCHI. Poichè siamo a parlare di leggi che probabilmente daranno luogo a discussione, e che mi pare urgente discutere prima che ci separiamo, accennerò a quella votata già dal Senato, per cui vien data facoltà ai creditori dello Stato di cambiare le loro carte fino a tutto il settembre del corrente anno. Vede la Camera che se noi non votiamo questa legge, tale omissione porterà un grave sconcerto, perchè i ritentori dei titoli di credito verso lo Stato non sapranno se abbiano o no la facoltà che la legge che io raccomando loro conferirebbe. D'altronde quando ritorneremo a riunirci, bisognerà che venga presentato da capo all'altro ramo del Parlamento il medesimo progetto, affinchè accordi una nuova proroga che forse sarà nell'interesse dello Stato di accordare.

Per queste ragioni io proporrei che fosse posta all'ordine del giorno la legge in discorso affinchè la si voti in un momento di ritaglio, tanto più che, ripeto, parmi impossibile che contro di essa si elevino serie obiezioni.

PRESIDENTE. Si farà quello che è possibile. Ritenga però che il decreto è già eseguito, perchè non era che un *bill* d'indennità quello che si domandava.

Voci. No! no!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Il decreto reale accordava fino al 10 febbraio la proroga pel cambio degli antichi titoli di rendita.

Io presentai al Senato, come ha detto benissimo il presidente, il decreto da convalidare, chiedendo un *bill* d'indennità; non questo solo accordò il Senato, ma credette di portare fino al fine di settembre quella proroga, il che io credo molto vantaggioso al credito pubblico, tanto più che l'unificazione dei debiti italiani, essendo quasi compiutamente raggiunta, venne con ciò a mancare la ragione della sanzione penale della legge di unificazione. Se io non aveva osato di prendere su di me che la responsabilità di un breve termine, non potei non vedere con piacere che il Senato, persuaso delle circostanze speciali di alcuni portatori di cartelle, abbia protratto questo termine.

Per conseguenza, io spero che la Camera non avrà difficoltà a votarlo, e sarà opera d'un momento.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO
DI LEGGE SUL DAZIO-CONSUMO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge concernente la tassa governativa e dazio comunale di consumo.

La parola spetta al relatore della Commissione per riferire sopra l'articolo 3 ad essa inviato.

SELLA, relatore. Giusta le determinazioni prese al fine della seduta di ieri, sono convenuti insieme i proponenti gli emendamenti all'articolo 3, ed i membri della Giunta, e tutti caddero d'accordo nel formulare questo articolo di cui comincio a dar lettura:

« Per gli effetti della presente legge, i comuni sono divisi in cinque classi:

« Sono comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore ai 60,000 abitanti;

« Di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 40,001 a 60,000 abitanti;

« Di terza classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 40,000 abitanti;

« Di quarta classe quelli di una popolazione agglomerata da 8,001 a 20,000 abitanti.

« Di quinta classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,001 abitanti.

« Un decreto reale stabilirà quali siano comuni chiusi e quali aperti, e le loro classi.

« I comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando siano capoluogo di circondario, ne facciano domanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio alle porte del comune. »

Come conseguenza di questo articolo ne nasce poi che la tariffa *A* va modificata, cioè, che invece di quattro categorie come sono nella proposta della Commissione, ve ne debbano essere cinque.

Le cifre relative alla prima classe rimangono quelle che sono nell'attuale progetto della Commissione, che è d'accordo del resto con quello del Ministero. Poi le cifre della seconda, della terza, della quarta e della quinta classe si ottengono dalle analoghe cifre della prima categoria prendendone successivamente gli 8/10, i 7/10, i 6/10 ed i 5/10.

Con questo nuovo articolo pel quale la Commissione è unanime, ed è d'accordo con tutti i proponenti di emendamenti, si è avuto in mira di ovviare agli inconvenienti che si trovano nell'articolo quale era dapprima proposto dalla Giunta, cioè, che allorquando si venisse a riconoscere non solo nell'interesse dello Stato e del fisco, ma specialmente in quello del comune, che convenisse riscuotere il dazio fissato alle porte, che non alla rivendita, non solo ne avvenisse una variazione nel modo di percepire la tassa, ma ancora, come giustamente osservava ieri l'onorevole De Blasis, che per il fatto stesso dell'essere gli stessi comuni dichiarati piuttosto chiusi che non aperti, variasse la tariffa in modo che, per esempio, pel vino si dovesse pagare lire 3 50 all'ettolitro quando il comune era chiuso, invece che quando era aperto non pagava che lire 3.

Ora, con questa nuova redazione si dividono i comuni in cinque classi semplicemente, avuto riguardo alla densità della popolazione, nessun conto tenuto se siano aperti ovvero se siano chiusi.

Era stato pure rimproverato al nostro articolo che

2^a TORNATA DEL 28 LUGLIO

si lasciava troppa latitudine al potere esecutivo nel fissare i comuni chiusi e quelli aperti. Col nuovo articolo invece si viene a stabilire per norma che siano chiusi i comuni al disopra di 8000 abitanti, ma che però, quando vi siano tali comuni anche di popolazione superiore ad 8000 abitanti in cui non metta conto il riscuotere il dazio alle porte, sia tuttavia in facoltà del potere esecutivo il perceverlo alla rivendita, almeno fino a tanto che non si possa altrimenti provvedere.

È invece stabilito per norma generale che tutti i comuni di popolazione agglomerata inferiore ad 8000 abitanti, debbano essere considerati come aperti, a meno che intervengano alcuni fatti particolari, come, per esempio, quello di essere capoluogo di circondario, e soprattutto quello in cui i municipi desiderino stabiliscano eglino stessi per conto proprio un dazio alle porte del comune sull'entrata delle derrate.

Quindi è che la Commissione ed i proponenti gli emendamenti sperano che la Camera vorrà accettare quest'articolo, e sperano ancora che vorrà ravvisare che quel *minimum*, di cui si parlava nella tornata di ieri, che distingue come regola generale i comuni chiusi da quelli aperti, essendo fissato in 8000 abitanti agglomerati, non è troppo elevato, quando si consideri che in Francia, per esempio, questo limite è stabilito a 4000 abitanti.

Quindi è che la Giunta spera che la Camera vorrà far buon viso al nuovo articolo redatto d'accordo con tutti i proponenti gli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Con questo rimane inteso che i signori Cadolini, Sanguinetti, Panattoni e La Porta, i quali avevano proposti emendamenti, li ritirano. Io li prego di manifestare la loro opinione in proposito.

LA PORTA. Io dichiaro di aderire alla proposta testè presentata dall'onorevole relatore della Commissione, perchè mi sembra che essa in qualche modo migliori la legge. Solamente debbo domandare all'onorevole relatore se il decreto reale, il quale deve dichiarare quali siano i comuni chiusi e quali i comuni aperti, sarà semplicemente dichiarativo, o se questa facoltà data al Ministero avrà...

MINGHETTI, ministro per le finanze. Non è facoltativo.

LA PORTA... influenza di variazione della tariffa, cioè se il dazio si proporzionerà esclusivamente in ragione delle classi ovvero in ragione della dichiarazione ministeriale.

SELLA, relatore. È scopo essenziale della nuova redazione che la tariffa debba unicamente dipendere dalla quantità della popolazione agglomerata nel comune e non dall'essere il medesimo dichiarato aperto o chiuso. Questo fu perfettamente coordinato; ed io credo che l'articolo risponda a questo concetto che fu inteso tra i membri della Commissione e lo stesso onorevole La Porta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini ritira il suo emendamento?

CADOLINI. Io ritiro il mio emendamento, avvegnachè l'articolo ora proposto dalla Commissione risponde in gran parte allo scopo che io mi proponevo, e cioè di riprodurre il sistema di classificazione proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ritira anche egli il suo emendamento?

SANGUINETTI. Lo ritiro, ma vorrei dire due parole.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. Il mio emendamento aveva due scopi distinti: col primo era determinato per legge quali fossero i comuni chiusi e quali fossero le condizioni nelle quali il Ministero era autorizzato a dichiararli chiusi.

Per questa parte la Commissione ha accettato la mia proposta, ed io non ho che a ringraziarla. Ma altro principio consacrato nel mio emendamento era quello di togliere via le categorie dei vari comuni, onde la tariffa fosse eguale per tutti i comuni, qualunque si fosse la loro popolazione.

Quest'idea non ha potuto trionfare nel seno della Commissione ancorchè la credesse giusta e fondata sull'articolo dello Statuto, il quale dichiara che le tasse debbono essere proporzionali. Quindi io diceva che se si impone il consumo, questo sarà produttivo più o meno, secondo che si consumerà più o meno, ma non vedeva necessità di aggravare la tassa sicchè fosse maggiore nelle città ove si trova maggiore popolazione, e minore in quelle ove la popolazione fosse minore. Ma siccome quest'idea non ha potuto trionfare in seno della Commissione, così, nel dubbio che possa trionfare in seno della Camera, e non desiderando d'altronde intralciare la discussione, ma volendo cammini il più presto possibile, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha la parola per dichiarare se ritira il suo emendamento.

PANATTONI. Io non insisto nel mio emendamento per i motivi seguenti. In quanto ai comuni al disotto di 8 mila abitanti ha già provveduto la Commissione. Spero poi che il Ministero, anche per i comuni superiori (non suppongo che il ministro possa e voglia agire senza le opportune intelligenze), ma specialmente quando vedrà qualche caso dubbioso, cercherà di concertarsi col Consiglio comunale.

Intendimento mio era questo, che, siccome la presente tassa è assai difficile nella sua attuazione, debba essere resa accettabile ed anche più agevole nelle sua percezione mediante gli opportuni concerti del ministro con i comuni. Quindi nella fiducia in cui sono che il ministro si penetrerà di queste mie considerazioni, io non insisto di più nel mio emendamento.

DE BLASII. Se mi si permette, anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Mi pareva l'avesse già ritirato nella seduta di ieri. Continui pure.

DE BLASII. Dappoichè tutte le idee che manifestai ieri in appoggio del medesimo io ho avuto il piacere di vederle accolte dalla Commissione; ed è per l'appunto il risultato pratico dell'accordo fra me e la Com-

missione ciò che è espresso in quel nuovo articolo che l'onorevole relatore ha poc'anzi presentato e spiegato alla Camera, ed al quale io do il mio pieno assentimento.

PRESIDENTE. Leggo il nuovo articolo 3 proposto dalla Commissione:

« Per effetto della presente legge i comuni sono divisi in cinque classi :

« Sono comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 60 mila abitanti ;

« Di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 40,001 a 60 mila abitanti ;

« Di terza classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 40 mila abitanti ;

« Di quarta classe, quelli di una popolazione agglomerata da 8,001 a 20,000 abitanti ;

« Di quinta classe, quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,001 abitanti.

« Un decreto reale stabilirà quali siano comuni chiusi e quali aperti, e le loro rispettive classi.

« I comuni di 5^a classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o siano capoluogo di circondario, o ne facciano domanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione. »

BIANCHERI. Domando la divisione perchè sull'ultimo alinea intendo di fare una dichiarazione.

SANGUINETTI. Domando la parola per fare un emendamento di forma.

LEOPARDI. Signor presidente, io aveva la parola sul terzo articolo.

PRESIDENTE. Veramente il suo turno è trascorso; tuttavia, se vuol parlare, parli pure.

LEOPARDI. Io mi felicito colla Commissione perchè ha accettato in gran parte la proposta De Blasiis; semplicemente vorrei domandare all'onorevole relatore che cosa avverrà dei comuni che non hanno una popolazione agglomerata...

SELLA, relatore. Questo s'intende...

LEOPARDI. Qui però non è detto. Vi sono, come ella stessa disse ieri benissimo, dei comuni di 20 o 25 mila abitanti la cui popolazione non è agglomerata.

SELLA, relatore. L'articolo testè letto dal presidente parla sempre di popolazione agglomerata superiore a 60, a 40, a 20 o ad 8 mila abitanti. Quando vi fosse un comune diffuso, anche quello che citava l'altro giorno, la cui popolazione è di 38,400 abitanti, ma la quale è talmente disseminata che niuno dei vari centri di abitato comprende più di 400 anime, questo evidentemente cadrà tutto nell'ultima classe.

LEOPARDI. Non risulta.

SELLA, relatore. Risulta perchè si parla sempre di comuni la di cui popolazione agglomerata superi i 60, i 40, i 20 o gli 8 mila abitanti; poi si dice che sono comuni di 5^a classe tutti quelli la cui popolazione agglomerata è inferiore ad 8,000 abitanti, quindi il dubbio dell'onorevole Leopardi è compiutamente tolto dalle parole stesse della redazione dell'articolo.

LEOPARDI. Mi resta ora di chiedere: come si farà per dichiarare arbitrariamente chiusi i comuni che sono aperti?

Io non credo che nè la Commissione, nè il Ministero abbiano un potere magico per far nascere in una notte i muri e le porte nei comuni che non ne hanno: questo è voler dare al Governo una facoltà effimera, di cui o non potrà servirsi, ovvero si servirà male, e finirà col fare di questa legge un istrumento d'inutili vessazioni.

O un comune ha mura e porte, o non le ha: e come farà il Governo a dichiarare lui che il tal comune ha muri e porte quando non ne abbia, ovvero dichiarare che esso è chiuso quando difatti è aperto? Qual pro nel dichiararlo?

PRESIDENTE. Forse non avvertì ancora alle ultime parole dell'articolo; le rileggerò. (V. sopra)

LEOPARDI. La mia osservazione non cade per ciò: que' comuni che lo domandano, certo troveranno modo di realizzarlo; ma vi sono anche i comuni al di sopra degli 8000 abitanti pei quali si dà al Governo la facoltà di dichiararli chiusi; io domando: a che gioverà questa dichiarazione del Governo se sono aperti?

DE BLASIIS. Io prego l'onorevole Leopardi ad avvertire che secondo il concetto del novello articolo proposto dalla Commissione, e consentito anche da me e dagli altri autori degli emendamenti, è bensì vero che tutti i comuni al di sopra di 8000 abitanti saranno riguardati come chiusi, ma è spiegato altresì che se fra essi ve n'è alcuno che non abbia un agglomeramento di fabbricati tale da dar facilità al Governo di stabilirvi intorno una linea finanziaria per l'esazione del dazio, si intenderà restare in facoltà del Governo istesso di considerarlo come aperto, e di dichiararlo tale con reale decreto.

Nè questa facoltà concessa al Governo può riguardarsi in alcun modo come arbitraria; poichè non è già che essa si estenda a dichiarar chiusi o aperti i comuni a suo beneplacito: ma consiste solo nel riconoscere un fatto indipendente dal Governo istesso, cioè che un comune, comunque di una popolazione superiore agli 8000 abitanti, è però talmente costituito che la finanza non troverebbe il suo tornaconto a costituire intorno ad esso una linea finanziaria atteso il disgregamento delle abitazioni e la mancanza di ogni recinto naturale.

D'altronde, quando questi comuni popolati, sia pur di 20 o di 30 o di 40 mila abitanti, verranno con decreto reale dichiarati aperti, che cosa avverrà? Avverrà bensì che essi non pagheranno il dazio vero di consumo all'entrata, perchè ciò non può farsi che nei comuni effettivamente chiusi; ma la tassa per la rivendita al minuto che essi pagheranno sarà sempre secondo la tariffa che corrisponde alla classe cui appartengono per popolazione; sicchè non si vedrà quell'ingiustizia che era a temersi secondo il primitivo progetto della Commissione, che cioè i comuni di 40 mila abitanti pel solo fatto di non essere cinti da mura venissero tassati meno

2ª TORNATA DEL 28 LUGLIO

gravemente che non comuni di poche migliaia di abitanti, i quali si trovassero di essere murati.

La cosa adunque si riduce a questo. Il Governo, non trovando il suo interesse nel creare quella cinta daziaria che non esiste naturalmente intorno a questi comuni e non potendo per conseguenza ritenerli come chiusi, dovrà contentarsi di esigere semplicemente il dazio di rivendita al minuto al modo che è possibile di esigerlo nei comuni aperti; e dovrà perciò, nella classificazione dei comuni che farà per decreto, attribuire eccezionalmente a questi comuni la qualità di aperti che naturalmente ad essi compete, quantunque per popolazione appartengano ad una delle prime 4 classi.

Io spero che queste considerazioni persuaderanno l'onorevole Leopardi e lo indurranno ad accettare ed a votare anch'esso il nuovo articolo 3° concertato con la Commissione.

LEOPARDI. A me non fa nulla che si proceda in questo modo, ma è un'incongruenza di questa legge dichiarare chiusi sei o sette mila comuni che sono aperti; anzi cresce l'incongruenza, secondo me, da quello che ha detto l'onorevole De Blasiis, poichè io non vedo come si possano considerare fin d'ora siccome chiusi i comuni aperti.

Ha detto l'onorevole De Blasiis che sono dichiarati chiusi tutti quelli...

Voci. No! no!

LEOPARDI... Di chiusi non ne abbiamo più di 60 o 70 in tutta Italia.

SELLA, relatore. Non so se giovi il dichiarare ancora una volta (perchè credo che tutti i deputati l'hanno compreso) che noi non intendiamo di dichiarare chiusi quei comuni nei quali non è possibile stabilire un recinto daziario; diciamo qualche cosa di più, che neppure il Parlamento non può fare le cose che non sono; quello che non è, non è, e non si può con una legge fare che ciò che è bianco sia nero. (*Segni di assenso*) Ora è appunto per questo, perchè non è possibile il dire quali sono i comuni chiusi, che si propone che il ministro, presa conoscenza delle condizioni particolari dei vari comuni, dichiarare chiusi quelli in cui è stabilito o si può stabilire un recinto daziario, ed aperti quelli che sono siffattamente disposti, che non si possono convenientemente circoscrivere entro una linea daziaria...

LEOPARDI. Ciò ho inteso dire io, e se così debbe intendersi, sta bene.

BIANCHERI. Domando la divisione, indi chiederò la parola.....

MINGHETTI, ministro per le finanze. Facciamo prima la divisione.

PRESIDENTE. Capo per capo?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Fino all'ultimo alinea.

BIANCHERI. Io intendo poi parlare sull'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che la votazione prima comprenderà dal principio dell'articolo fino all'ultimo capoverso esclusivamente.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora do nuovamente lettura dell'ultimo capoverso per maggiore chiarezza.

« I comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o siano capoluogo di circondario o ne facciano domanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione. »

Osservo che l'onorevole deputato Sanguinetti proporrà un'aggiunta colle parole *il dazio d'entrata*.

La Commissione accetta?

SELLA, relatore. Sì! sì!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Siccome si è detto *introduzione*, dire *dazio d'entrata* mi pare la stessa parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Biancheri ha la parola.

BIANCHERI. Ringrazio la Commissione della generosità di cui fe' prova a riguardo dei piccoli comuni, generosità che io ammiro perchè se la proposta prima del ministro e l'altra della Commissione lasciavano sperare a qualche piccolo comune di non essere tra i comuni chiusi, la proposta nuova della Giunta ha completamente distrutta ogni speranza.

Essa dispone che i comuni di una popolazione inferiore a 8 mila abitanti saranno sempre considerati come aperti, a meno che non siano capoluoghi di circondario (e saranno pochi), o lo dimandino (e per questo non v'è discussione), oppure intendano mantenere e stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.

Ora io domando quale sarà il municipio che d'ora innanzi, e dopo che questa legge andrà in vigore, non abbia d'uopo di mantenere una parte dei dazi di consumo per proprio uso.

CADOLINI. Domando la parola.

BIANCHERI. Io ho questa certezza, che appunto perchè il Governo viene ad incamerare una grandissima parte delle rendite che prima avevano i municipi, questi si troveranno in istrettezze maggiori, e dovranno di necessità imporsi un dazio di consumo che verrà riscosso all'entrata delle porte del comune, sia esso più o meno aperto.

Qui l'articolo dice: *sarà riscosso all'entrata delle porte dei comuni;* ma, osservo io, la maggior parte di essi metteranno un dazio, e dove non vi sono porte, nel senso letterale della parola, lo riscuoteranno anche in quelle diverse frazioni di cui può comporsi il municipio stesso.

Or dunque, se ciò sta, e se esiste la necessità, che per me è evidente, che tutti i comuni dovranno mantenere o stabilire di questi dazi, ne viene per conseguenza che anche quelli di una popolazione di 200 o 300 abitanti saranno comuni chiusi, e pagheranno non soltanto la vendita al minuto, ma il consumo, ossia contribuiranno tutti i cittadini.

Se la Giunta ha creduto di applicare un principio di giustizia allorchè ha fatta questa proposta, io ne lascio

il giudizio alla Camera. Io ho il convincimento che sarebbe una cosa rovinosa, in quanto che dichiara che tutti i piccoli comuni debbano essere ritenuti come comuni chiusi, e che, anzichè sulla vendita al minuto, debbano pagare sul consumo.

Voci. No! no!

BIANCHERI. Si dice di no: pare a me che se non si dimostra che i municipi non sono nella necessità di stabilire questi dazi, sta ferma la conseguenza che ho dedotto.

Ora, io dico, dov'è la sorgente delle rendite pei comuni?

Non può essere altrimenti, se non, in grandissima parte, nel mantenere e stabilire qualche dazio. Ciò basta perchè siano dichiarati chiusi. Dunque la conseguenza che io ho posta viene a verificarsi completamente, a meno che mi si dimostri il contrario.

Una vocc. E la forma di riscossione?

BIANCHERI. La forma! Ogui municipio lo riscuote in quel modo che lo stimerà più opportuno, inquantochè la legge specialmente riserva la facoltà al comune di perceverlo anche per appalto. Ora, per esempio, un municipio stabilisce un dazio a proprio vantaggio e lo dà ad appalto; in questo caso l'appalto viene a colpire la consumazione in tutto il comune, ancorchè non sia murato, perchè ciò basta, a tenore del progetto, per poterlo dichiarare chiuso. Ora io ripeto che il poter soltanto mantenere il dubbio che i piccoli comuni al disotto di 8 mila abitanti possano considerarsi chiusi, è una enormezza davvero, ed è contro siffatta enormezza ch'io protesto. Faccio poi la proposta, che le ultime parole, ossia « che stabiliscano un dazio d'entrata alle porte » siano soppresse. Accetterei l'ultimo alinea sino a queste ultime parole.

CADOLINI. Se le cose fossero nei termini nei quali le pone colla sua interpretazione l'onorevole Biancheri, credo che nè io, nè l'onorevole La Porta, nè gli altri che avevano proposto emendamenti avrebbero accettato l'articolo così formulato. Ma noi l'abbiamo inteso diversamente: abbiamo inteso cioè che si trattasse dei comuni i quali esigono un dazio d'entrata, che è cosa ben differente da quel dazio che si esercita nei comuni aperti sopra la vendita delle derrate.

Qui non è il caso a cui accennava l'onorevole Biancheri, che comuni di 200 abitanti siano dichiarati chiusi; i comuni di 200 abitanti non potranno mai mantenere degl'impiegati alle porte del comune. Dunque i comuni se, come dice l'onorevole Biancheri, troveranno il bisogno d'imporre essi stessi un dazio, lo faranno sulla vendita, non lo faranno sull'entrata, non potendone avere la convenienza, e così non potranno mai essere dal Ministero dichiarati comuni chiusi.

Io dichiaro che, se ho ritirato il mio emendamento, l'ho ritirato perchè intendeva che le cose dovessero passarsi così.

Veggio dei segni di adesione al banco della Commissione, e questo mi rassicura e mi conforta a ritenere sempre la stessa interpretazione dell'articolo,

quella cioè che esclude interamente l'eccezione fatta dall'onorevole Biancheri, la quale se fosse stata presentata sull'alinea precedente, ancora poteva avere qualche ragione d'essere, ma qui non ha veramente alcun senso.

DE BLASIS. Io lascio riflettere all'onorevole Biancheri che se un comune, di popolazione inferiore ad otto mila abitanti, s'impone volontariamente un dazio di consumo in modo che se ne faccia l'esazione nei punti pei quali entra nel comune, non è già che questo comune varii di classe per rapporto al dazio governativo, esso resterà sempre di ultima classe, quantunque sia dichiarato chiuso, perchè esso stesso si è ritenuto come tale, ed il dazio di consumo governativo che esso pagherà sarà sempre quello della tariffa di ultima classe.

Io non veggio adunque quel grave danno per questo comune, che pareva all'onorevole Biancheri di dover deplorare. Solamente avverrà questo, che il Governo cioè potrà credersi a ragione autorizzato ad esigere anch'esso in quel comune il dazio di consumo all'entrata: il che comprendo che è più grave per alcuni consumatori, e specialmente pei più ricchi consumatori che non comprano al minuto; ma prego l'onorevole Biancheri a convenire che questo sarà più giusto ancora rispetto a tutti i consumatori. L'esigere infatti il solo dazio di rivendita a minuto è non altro che una parzialità, che una ingiustizia...

BIANCHERI. Domando la parola.

DE BLASIS... la quale in tanto può essere scusata, in quanto si ritenga necessitata da naturali invincibili difficoltà di fare altrimenti; ma se il fatto del dazio comunale esatto all'entrata dimostra la possibilità di esigere il dazio di consumo in un modo più giusto e più fruttuoso, è diritto, anzi è dovere del Governo di esigere a quel modo anche il dazio governativo.

BIANCHERI. Farò una sola dichiarazione, ed è che posso dar prove come la più gran parte dei nostri piccoli municipi (parlo delle provincie antiche, provincie che io conosco), contrariamente a quello che ha detto l'onorevole Cadolini, hanno il dazio di consumo per appalto o per entrata, e se egli ne dubita gliene posso somministrare le più ampie prove.

CADOLINI. Sulla vendita?

BIANCHERI. No, sulla consumazione.

Rispondo poi all'onorevole De Blasis che non si tratta di colpire i ricchi, ma i contadini, cioè la classe più bisognosa. Persisto quindi nella mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri propone che sieno tolte da questo capoverso le parole: *od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.*

SARACCO. Domando la soppressione dell'intero alinea di quest'articolo.

Io non mi meraviglio punto della proposta venuta dalla Commissione; essa è improntata da quello spirito fiscale, del quale ha dato larga prova ieri nel suo discorso l'onorevole relatore della Commissione. (*ilarità*)

Avverto solo che l'onorevole ministro dichiarava nella seduta di ieri come fosse assolutamente necessario che si mettesse un limite all'arbitrio ministeriale.

Ora questo limite non c'è più, imperocchè le parole pronunciate dall'onorevole Biancheri vi hanno provato e provano a ciascheduno insino all'evidenza che siccome tutti i comuni dello Stato, a rarissime eccezioni, debbono avere o vorranno stabilire un dazio d'entrata o d'introduzione, come voi lo volete chiamare, così è e sarà perfettamente nell'arbitrio del Ministero di dichiarare domani che un comune al disotto di 8000 abitanti deve o non deve essere chiuso.

Questa è, a mio avviso, una larghezza che non si può assolutamente concedere al Ministero. Dico di più: con questo sistema noi veniamo a ristabilire quella falange d'impiegati che abbiamo trovato in alcuni paesi e che abbiamo levato via, e così d'oggi in avvenire sarà in arbitrio del Governo di mettere qua e colà una nube di questi impiegati, e di creare tutte quelle linee doganali delle quali vi parlava alcuni giorni fa molto opportunamente l'onorevole deputato Lanza. Contro questa proposta della Commissione adunque io protesto e dichiaro per parte mia che non l'accetto. In altri termini, poichè si è trattato di fissare un limite di popolazione perchè dia norma al Ministero, ho reso anch'io il mio voto favorevole, ma al disotto di questo limite è mestieri dichiarare che i comuni debbano sempre ritenersi come aperti, talchè non sia punto in balia del Ministero di decidere a sua posta se uno di questi comuni debba essere chiuso o debba essere aperto.

SELLA, relatore. Innanzi tutto faccio osservare che non è intieramente esatto che tutti i comuni i quali avranno popolazione agglomerata inferiore ad 8000 abitanti debbano porre un dazio alla porta, e mi basterebbe per prova l'indicare come, a cagione di esempio, nelle antiche provincie nelle quali i comuni sono pure da gran pezza sottoposti a spese gravissime, tuttavia sopra 2800 circa, nientemeno che 2438 non hanno dazio alle porte.

Nè io vedo come dovrebbero questi venir forzati o indotti a metterlo pel fatto della nuova legge.

Dico di più: avranno anzi una ragione per andare guardinghi nel mettere un dazio alle porte; imperocchè egli è chiaro, che se non lo pongono, o non ne fanno domanda (il che è anche meno probabile) al Ministero, questo non potrà in nessun caso dichiarar chiusi tali comuni, e porre per conto proprio il dazio alle porte.

Quindi egli è per me evidente che non ne risulta da questa legge che tutti questi comuni composti di popolazioni così disseminate debbano per conto proprio porre un dazio alle porte; ed il fatto poi mi dimostra diametralmente il contrario.

Faccio poi avvertire, che allorquando un comune venisse a stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione, ciò significherebbe che cotesto comune è confor-

mato in guisa che può riscuoterlo senza grandi spese; altrimenti non sarebbe il municipio stesso, il quale conosce appuntino le proprie circostanze, che stabilirebbe quel balzello ove venisse a costare più del conveniente.

Ove poi si ammettesse che i comuni per cui esiste per conto proprio un dazio d'introduzione potessero essere colpiti da questa legge, considerandoli come comuni aperti, che ne avverrebbe? Che bisognerebbe avere alle porte un dazio d'introduzione per conto del comune...

SINEO. Domando la parola.

SELLA, relatore... e poi nell'interno del comune un dazio di rivendita per conto del Governo, quindi un doppio dazio che si potrebbe evitare riportando semplicemente tutto il dazio alle porte.

Aggiungo finalmente (e credo che questa non sia stata una delle ultime ragioni per cui i proponenti gli emendamenti a quest'articolo, i quali seggono su quei banchi (*Accennando alla sinistra*), hanno aderito a questa proposta) che questo duplicato di tassa cade specialmente sopra il popolo minuto, e ad esso sfuggono più facilmente le persone agiate.

Per tutte queste ragioni la Giunta persiste nel mantenere l'alinea, e nel pregare la Camera di accoglierlo, imperocchè esso viene a limitare moltissimo le facoltà del Ministero, giacchè esso può soltanto dichiarare chiusi quelli di questi comuni i quali sono capoluoghi di circondario, od abbiano per conto proprio un dazio alle porte, ed oltre a ciò quest'alinea viene a togliere uno sconcio che sarebbe grave, e che ricadrebbe tutto sulla classe minuta quando vi fosse in questi comuni una doppia tassa, una per conto del comune alle porte e l'altra per conto del Governo alla rivendita.

SARACCO. Domando la parola.

SINEO. Io aveva chiesto la parola.

SARACCO. Io non voglio che dare una breve spiegazione, ed appena mi permetterò una parola di risposta.

L'onorevole relatore diceva testè non essere punto esatto che in molti comuni vi sia dazio d'entrata, perocchè, se tolgansi ad esempio i comuni delle antiche provincie, ve ne abbia un numero grandissimo in cui questo dazio non esiste.

La risposta, o signori, è molto facile. Dappoichè negli antichi Stati venne tolto il diritto di mettere dazio sulle farine e sui generi coloniali, certi comuni minori hanno perduta la buona volontà di mettere dazi; ma siccome con questa legge s'intende di ristabilire il dazio sulle farine ed anche, a quanto mi pare, sui generi coloniali, io assieuro l'onorevole Sella (perchè credo avere anch'io qualche pratica e qualche cognizione dei comuni rurali) che quasi tutti i comuni dello Stato rimetteranno i loro dazi.

Ora voi vedete che per questo solo fatto questi comuni si troveranno, per benevolenza e per molta generosità della Commissione, compresi nel novero dei comuni chiusi.

Darò ancora in pochissime parole un'altra risposta.

L'onorevole relatore ne avvertiva che la proposta del deputato Cadolini tende a colpire il povero col risparmiare il ricco.

Io gli rispondo che il progetto della Commissione tende invece a colpire il produttore, e specialmente lo colpisce nei paesi vinicoli, imperocchè tutti sanno che in quei paesi che appartengono alla quinta classe il vino che serve ad uso delle famiglie si fabbrica nell'interno di questi paesi.

Onde avviene che tutti quelli che portano uva nelle proprie cantine dovranno pagare, quelli che fabbricano il vino per conto proprio dovranno pagare. Con quanta giustizia io lascerò che la Camera decida.

Onde avverrà che nei paesi rurali, là dove a pagare l'imposta prediale si deve sudare e sudar molto, si verrà a stabilire questo nuovo dazio, il quale sostanzialmente si compenetra in quella povera imposta prediale che ad ogni giorno minacciate di voler aggravare, e che io non mi rifiuto di colpire a patto di buona giustizia.

Sotto questo rispetto io mantengo la mia proposta, e spero di avere per me anche il signor ministro, il quale domandava egli stesso un limite, ed oggi, credo, non vorrà abbandonare la propria opinione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Le spiegherò dopo l'onorevole Sineo le mie idee.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Per dare il mio voto sopra a quest'emendamento dell'onorevole Saracco avrei bisogno di una dichiarazione un po' anticipata dalla Commissione.

L'emendamento da lui proposto mi sembra di tutta necessità, se la Giunta intende di persistere nell'aggravio che ha introdotto nella legge con un emendamento inserito nell'articolo 6.

Il Ministero aveva detto che « pei comuni aperti e per le frazioni dei comuni chiusi che sono fuori del recinto daziario il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto, » ecc.

Non aveva dato spiegazioni intorno al modo di questa vendita; ci lasciava quindi la speranza che fosse per adottarsi, forse anche con qualche dichiarazione esplicita, quella interpretazione che ricondurrebbe la legge a termini di giustizia.

Invece la Commissione ha voluto assolutamente impedire questa interpretazione, introducendo una dichiarazione che, a mio avviso, arrecherebbe una deplorabile ingiustizia.

La dichiarazione è concepita in queste parole: « La vendita comunque fatta. »

Ciò vuol dire, o signori, che la vendita si faccia in siti destinati al consumo, oppure a condizione che il compratore prenda il vino e vada a consumarlo a casa propria; si faccia da uno speculatore, da un oste, da un taverniere, oppure da un proprietario, secondo la redazione della Commissione, bisogna che il dazio si riscuota sempre.

Qui sta, a parer mio, l'ingiustizia; ingiustizia alla quale i municipi, almeno quelli bene amministrati, procureranno di sottrarsi, convertendo, per quanto sarà possibile, i comuni aperti in comuni chiusi.

Quando si tassa la vendita al minuto, si reca un doppio danno alla classe del proletario, che comunemente compra al minuto, perchè non ha il capitale sufficiente per procacciarsi una quantità maggiore. Il colpire adunque la vendita al minuto è un'imposta specialmente messa su quelli che non hanno il capitale necessario per comprare all'ingrosso...

Un deputato a sinistra. È una cosa vecchia.

SINEO. È una cosa vecchia, ma non cessa d'esser vera, perchè le verità sono vecchie. (*Clarità e segni di assenso*)

Io ho molte volte riprodotto questa ragione anche nel Parlamento subalpino, e non sempre senza frutto, perchè ottenni di ridurre gradatamente ad una quantità minore quel minimo che era stabilito per poter vendere senza essere colpito dal diritto di vendita al minuto.

Questa ragione adunque per quanto sia vecchia e appunto perchè vecchia, io non mi ristarò dal ripeterla sintantochè crederò di trovare uomini giusti e ragionevoli i quali siano per accettarla.

Voi dunque gravitate sul piccolo contribuente, anzi su quello che altrimenti dovrebbe andare immune da imposta, perchè non avrà niente che quel poco danaro che debbe spendere pel suo vitto giornaliero. Nello stesso tempo colpite il proprietario perchè gli rendete meno facile la vendita dei suoi prodotti.

Io non sono stato in Toscana da lungo tempo; ma mi ricordo di aver notato in allora quanto si giovassero i proprietari di vigneti della libera facoltà loro concessa di smerciare il loro vino al minuto. Queste vendite si facevano del pari e nelle cantine di grandi palazzi e nelle case di modesti proprietari. Ora verreste d'un tratto a mutare la condizione di quei viticoltori, togliendo loro la facoltà di un lucroso smercio, mentre dall'altro lato li minacciate di nuovi pesi col tassare la vendita al minuto. Senza distinzione del modo di spaccio venite a gravitare sulla proprietà, perchè le impedito il libero smercio dei suoi prodotti, venite poi a gravitare nel modo più doloroso sulla parte la più misera della popolazione.

Io dico che se la Commissione persiste nel suo emendamento sull'articolo 6, ad onta di queste vecchie ragioni, forzatamente voterò per l'emendamento dell'onorevole Saracco, perchè sarebbe il solo rimedio a tanto male.

SANGUINETTI. L'onorevole Sineo ha detto ragioni tali che vengono in appoggio della proposta della Commissione. Difatti nella presente legge si mette una tassa ed un dazio d'introduzione. La tassa colpisce la vendita al minuto, il dazio d'introduzione colpisce l'entrata. Ora, l'onorevole Sineo che cosa ha detto? Ha detto: voi colpite la vendita al minuto, voi colpite il povero, voi colpite il proprietario che troverà più difficilmente a spacciare i suoi prodotti. Quindi egli ha parlato contro l'imposta sulla rivendita.

Or bene colla sua nuova proposta la Commissione ha ristretto il campo della tassa sulla rivendita, ed ha allargato il campo della tassa di consumo; quindi la Commissione è venuta propriamente nell'idea dell'onorevole Sineo. Egli dunque può votare in favore della Commissione.

Ora dirò due parole all'onorevole mio amico Saracco. Egli dice: con questo articolo non avete imposto dei limiti al Ministero. Il desiderio espresso ieri dal Ministero non fu appagato. Io fui autore di quella parte di emendamento su cui ora si discute, e mi era fissato di venire a questo, poichè o si tratta di comuni che sono al disopra di 8000 abitanti agglomerati, ed è la legge, non più il Ministero, che li dichiara comuni chiusi...

PANATTONI. Domando la parola.

SANGUINETTI... o si tratta di comuni di popolazione inferiore agli 8000 abitanti, e allora non è già in arbitrio del Ministero di dichiararli chiusi od aperti; il Ministero dovrà verificare se il comune sia capoluogo di circondario, se ne faccia domanda, se voglia mantenere o stabilire un dazio comunale d'introduzione; in tutti questi casi se egli lo troverà più conveniente per le finanze, metterà la tassa in quel modo.

E in questo ci trovate voi un male, o signori? Io non ci vedo che l'applicazione di un principio di giustizia. Poichè, che cosa in fin dei conti vuole la legge? Stabilire una tassa sopra il consumo; la forma di questa tassa dovrebbe essere uguale per tutti, ma sgraziatamente le condizioni dei comuni sono così disparate che questo non è possibile, giacchè non potendo in tutti i comuni stabilirsi una cinta daziaria, in molti di essi il personale di sorveglianza assorbirebbe la quasi totalità dell'introito. Ecco l'unica ragione per cui la legge deve distinguere in due classi i comuni.

Con questa legge noi esoneriamo dall'obbligo di mantenere il personale di sorveglianza necessario quei comuni nei quali non è conveniente per la spesa soverchia di mantenere una cinta daziaria; ma quando un comune o mantiene, o è disposto a stabilire questo personale per esigere un dazio per proprio conto, può questo stesso personale valere per l'esazione della tassa governativa.

Se volete esentare questo comune, io dirò che voi venite a stabilire dei privilegi fra i comuni che si trovano nelle stesse condizioni, assoggettando l'uno al dazio-consumo, l'altro alla tassa sulla rivendita, la quale senza dubbio è meno grave. Dunque vi sarebbe ingiustizia.

È vero che c'è la gran questione del personale, ma io dico che spero che il ministro troverà modo, o per mezzo di appalti, o per mezzo di convenzioni coi comuni, di non creare questa gran legione d'impiegati; questa è l'unica cosa che mi spaventa in questa legge, ma spero che il Ministero eviterà questo scoglio.

Da quanto son venuto fin qui discorrendo, io concludo che la nuova proposta della Commissione è la più equa, la più giusta, e la più armonica al principio stesso della legge.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Prima di tutto risponderò due parole all'onorevole Saracco.

Fissiamo ben chiara un'idea, ed è che la tariffa è determinata dalla legge: sia poi l'imposta percepita in un modo o nell'altro, cioè non riguarda che il metodo di percezione; ma la tariffa non può essere mutata, nè dal Ministero, nè da decreto reale, poichè dessa è stabilita dalla legge.

Nei comuni aperti la percezione si fa sulla rivendita, nei comuni chiusi si fa all'introduzione. Ora mi sembra che quanto ai comuni delle prime classi, che io chiamava urbani, siccome vi sono comuni i quali per la topografia loro e delle loro borgate non possono prestarsi ad avere un dazio di introduzione, è pur necessario che questo sia dichiarato o nella legge o nel regolamento. E su questa parte io non so vedere come si possa togliere la dichiarazione contenuta in questo capoverso del quale l'onorevole Saracco domanda la cancellazione.

SARACCO. Non è quello, è l'ultimo alinea.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Quanto all'ultimo alinea, di che si tratta egli? Si tratta di convertire la forma della riscossione nei comuni rurali.

Supponiamo che un comune, il quale ha una popolazione al disotto di 8 mila abitanti, ed una cinta daziaria regolare, creda opportuno di tassare i combustibili, i foraggi, la selvaggina, il pesce, ecc., e gli altri generi di consumo che non entrano nelle categorie su cui il Governo ha posto la sua tassa di consumo, volete voi che questo comune faccia per suo conto l'esercizio di queste tasse all'entrata con agenti comunali alle porte, e che nello stesso tempo il Governo faccia per suo conto la riscossione sopra la rivendita? Ma questo mi pare assurdo, e che non convenga nè al Governo, nè al comune; invece l'associazione loro in uno stesso metodo ed allo stesso scopo torna utile ad entrambi.

È giusto ciò che diceva l'onorevole Cadolini: l'inconveniente del dazio-consumo rurale sta in ciò che il produttore se è consumatore ad un tempo, non paga il dazio, laddove, per esempio, il bracciante il quale va a prendere il vino alla bottega e non lo fa nella sua cantina è costretto a pagare questo dazio.

Io trovo della verità in questa obiezione; in una tassa la quale fosse stabilita sulle bevande dovrebbe pagare anche il produttore. Ma la difficoltà sta nell'esecuzione, senza colpir di nuovo l'imposta prediale. È certo poi che i comuni potendo formare una parte del loro bilancio attivo con una parte del prodotto del dazio consumo, saranno meno astretti ad aggravare con centesimi addizionali l'imposta prediale.

Facilitando adunque ai comuni la riscossione di questo dazio consumo non solo sulla rivendita del vino e delle carni, ma anche sui cespiti che sono esclusivamente al dazio comunale riservati, sarà diminuita la loro tendenza di accrescere i centesimi addizionali sulla prediale.

L'onorevole Saracco ha detto che io mi sono mostrato poco desideroso di avere la facoltà di determinare

la lista dei comuni chiusi e dei comuni aperti, ed è verissimo; in quanto a me desidererei che la Camera facesse essa questa lista; ma siccome pur credo che in quanto ai comuni sopra gli otto mila abitanti sia cosa piena d'indagini, ed in quanto ai comuni inferiori possano esservi circostanze speciali che conviene tenere a calcolo, mi pare che questa facoltà ministeriale si colleghi necessariamente all'economia della legge e quindi non posso a meno di insistere a che sia adottata la proposta della Commissione.

PANATTONI. Parmi debba essere ben inteso, che dall'articolo testè letto, e segnatamente dall'ultimo alinea già approvato, risulti che il Ministero, mediante regio decreto, stabilirà quali possano dichiararsi comuni murati e quali chiusi; e quindi esso si varrà saviamente di codesta facoltà, quando appunto si tratti di comuni la popolazione dei quali superi gli 8 mila abitanti.

Io ho voluto schiarire questo punto, perchè mi pareva sorgesse un equivoco. Alcuni infatti mostravano di credere che si dovessero dichiarare chiusi tutti i comuni i quali contassero 8 mila o più abitanti, benchè non avessero qualità convenienti a ciò, e fossero configurati in modo da non potervi stabilire congruamente una linea daziaria.

No, l'economia di quell'articolo non conduce a questo. Quand'anche i comuni avessero una popolazione superiore a quelli della classe quinta, se non fosse utile e possibile stabilirvi una specie di circonvallazione, allora non saranno dichiarati chiusi, e nel dubbio bisognerà starsene a quella intelligenza che il Ministero prenderà coi comuni.

Per questo fine appunto io aveva proposto il mio emendamento. Ma poichè ho veduto che vi suppliva bastantemente il progetto della Commissione ho ritirato l'emendamento. Invece l'alinea che ora è in discussione fissa che non potranno dal Ministero essere dichiarati chiusi i comuni i quali abbiano una popolazione al di sotto di 8 mila abitanti.

Questo divieto, o restrizione della facoltà precedentemente data al Ministero, spiega sempre più che cosa viene a statuirsi. Pei comuni di popolazione superiore, è una facoltà discrezionale ed un prudente arbitrio quello che fu dato al ministro di dichiarare o no chiusi i comuni dove trovansi agglomerati molti abitanti. Ma i comuni, per quanto abbiano una popolazione superiore, non dovranno essere necessariamente dichiarati chiusi, quando ciò sia impraticabile.

Nell'ultima parte poi dell'articolo si dice, che non possono assolutamente essere dichiarati chiusi quei comuni che non superano 8 mila abitanti, seppure non lo chiedono i comuni stessi. In questa parte il ministro non ha più il suo arbitrio discrezionale, ma dovrebbero eccitarlo i comuni di quinta classe in quei casi nei quali stimassero un loro utile l'essere dichiarati chiusi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Vi hanno due emendamenti soppressivi, l'uno dell'onorevole Saracco, il quale propone la soppressione dell'intero ultimo capoverso; l'altro dell'o-

norevole Biancheri, il quale propone che si sopprimano le seguenti parole: *od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.*

A fronte di questi due emendamenti soppressivi è necessario mettere ai voti gli emendamenti soppressivi stessi; comprende la Camera che pel caso speciale non si potrebbe questa volta mettere a partito il capoverso, ma vogliansi porre separatamente i due emendamenti soppressivi suddetti.

Il più largo è quello dell'onorevole Saracco che sopprime tutto il capoverso.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento del deputato Biancheri.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo metto ai voti.

PANATTONI. Favorisca leggere l'alinea.

PRESIDENTE. « I comuni di questa classe non potranno essere dichiarati chiusi se non in quanto, o siano capoluogo di circondario, o ne facciano domanda, o intendano mantenere e stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione. »

Così finisce l'articolo dopo le rettificazioni fatte dalla Commissione.

Il deputato Biancheri propone la soppressione delle ultime parole: « o intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione. »

Chi approva l'emendamento Biancheri si alzi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'ultimo capoverso.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 3°.

(È approvato).

Gli onorevoli deputati Guerrieri e Berti-Pichat avrebbero proposto testè un'aggiunta all'articolo 3° ora votato, del tenore seguente:

« Le porzioni di comuni chiusi fuori del recinto daziario s'intenderanno parificate ai comuni aperti. »

Avranno notato gli onorevoli proponenti l'analogia che esiste fra questo e il disposto dell'articolo 6°.

SELLA, relatore. Veramente la Commissione aveva creduto di spiegare questa cosa all'articolo 6° dove è detto che per i comuni aperti e per le porzioni di comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario il dazio di consumo si riscuote alla vendita al minuto. Ma se i proponenti credono che si ottenga maggior chiarezza dando tale spiegazione qui dove si parla della classificazione dei comuni, la Giunta non ha difficoltà ad accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questa aggiunta:

« Le porzioni di comuni chiusi, fuori del recinto daziario si intenderanno parificate ai comuni aperti. »

(È approvata).

Si passa all'articolo 4.

« Art. 4. Il dazio sul consumo si riscuote, nei co-

2^a TORNATA DEL 28 LUGLIO

muni chiusi, alla introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del comune.

« Sono permessi il transito ed il deposito di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi. »
(È approvato).

« Art. 5. Se nel comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo dei loro prodotti sarà riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione. In questa tassa sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel comune, nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal regolamento.

« È permesso di tenere in *deposito* in locali separati dalla fabbrica i prodotti suddetti per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del comune. »

CHIAVARINA. In quest'articolo si dice che quando nel comune chiuso vi sono fabbriche di acquavite, di alcool e liquori, il dazio sul consumo dei loro prodotti sarà riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione. In questa tassa si terrà conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime.

Io desidererei che la Commissione mi dicesse se nelle materie prime sia compreso il vino, perchè sicuramente l'alcool sappiamo che nella maggior parte è fabbricato col vino.

SELLA, relatore. È evidente che in ogni fabbricazione è considerata come materia prima quella tal sostanza che entra nella medesima onde essere elaborata, per uscirne allo stato poi di prodotto manufatto.

Ora in una fabbrica nella quale o si distilla vino, o si adopera il vino per mescerlo ad altre sostanze onde farne dei liquori, è palese che il vino è materia prima nè più nè meno che in qualunque altra fabbricazione.

CHIAVARINA. Ringrazio la Commissione della spiegazione che mi ha fornita.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato).

« Art. 6. Nei comuni aperti e per le porzioni dei comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori, e sulla macellazione delle carni.

« Per gli effetti della presente legge non è vendita al minuto quella di quantità maggiore di 25 litri di vino e di aceto, e di 10 litri di acquavite, alcool e liquori.

« È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiori delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto. »

Domando alla Commissione se crede che quest'articolo possa stare com'è.

SELLA, relatore. La Commissione crede che possa benissimo rimanere com'è, in quanto che la cosa resta più chiara.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

« Art. 7. Alla introduzione della carne nei comuni chiusi sarà tenuto conto della tassa di macellazione, che

nei modi, termini e limiti prescritti dal regolamento si proverà essere già stata pagata. »

(È approvato).

« Art. 8. La riscossione delle tasse indicate agli articoli 1 e 2 sarà fatta in seguito di dichiarazione del contribuente e mediante l'applicazione delle tariffe alle materie imponibili.

« La riscossione dei dazi di consumo nei comuni aperti e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra, acque gassose, dovunque si eserciti, che dell'alcool, acquavite e liquori esercitata nei comuni chiusi (articolo 4), potrà farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato.

« Verrà rilasciata al contribuente nell'atto del pagamento della tassa una ricevuta ossia bolletta che sarà il solo documento valido a provar l'eseguito pagamento. »

(È approvato).

« Art. 9. Per la tassa, per le pene pecuniarie e per le spese l'erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti. »

(È approvato).

« Art. 10. I Consigli comunali possono imporre un dazio-consumo sugli altri commestibili, foraggi, combustibili, materiali da costruzione (salvo per i combustibili e materiali da costruzione quelli che sono ad uso degli arsenali di terra e di mare) e sopra qualunque altra materia di consumo.

« Un decreto reale fisserà il *maximum* delle tariffe dei dazi di consumo che secondo le diverse loro classi i comuni possono imporsi.

« È data eziandio facoltà ai Consigli comunali, ma dopo autorizzazione speciale del Governo, d'imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa. »

Come la Camera sa, sono stati proposti vari emendamenti a quest'articolo 10.

Il primo è dell'onorevole Cadolini. Egli propone la soppressione del capoverso che comincia così: un decreto reale fisserà il *maximum*, » ecc.

Chiede inoltre l'abolizione nell'ultimo capoverso delle parole: « ma dopo autorizzazione speciale del Governo. »

Per semplificare la discussione parmi sia meglio cominciare da questo, e così di seguito emendamento per emendamento.

Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Qualora l'onorevole Cadolini rinunziasse alla prima parte del suo emendamento io accetterei la seconda, perchè il *maximum* basterebbe per poter stabilire, fino a qual limite i comuni potrebbero aver la facoltà di aggravare e di sovrainporre anche i generi colpiti dalla tassa gover-

nativa. Il mio concetto è questo; se l'onorevole Cadolini poi non l'accetta, allora mi riservo volta per volta di dire la mia opinione.

CADOLINI. Veramente l'onorevole ministro accetterebbe la parte del mio emendamento che non è sostanziale, in quanto che la seconda parte non è che la conseguenza della prima. Quindi io insisto nella prima parte che è quella in cui ha radice la seconda.

L'onorevole ministro accetterebbe la seconda parte perchè comprende benissimo che essa è sottintesa nella prima; così farebbe un atto di compiacenza senza sacrificare nulla.

Io non vedo ragione d'imporre ai comuni queste limitazioni, e non vedo ragione neppure per stabilire un *maximum* dell'imposta che essi potranno mettere sopra gli oggetti di consumazione...

PASINI. Domando la parola.

CADOLINI. E fra le molte ragioni vi ha questa, che credo riuscirebbe al ministro assai difficile il determinare il *maximum* che egli si propone di prescrivere; ed ora mi spiego.

Se i comuni vorranno mettere quest'imposta, come vuole la ragione e la giustizia, in rapporto al valore delle derrate...

ALLIEVI. Domando la parola.

CADOLINI... è naturale che tale imposta varierà nei diversi comuni, e dovrebbe anche variare per essi il *maximum* in luogo di essere eguale per tutti. Dunque bisognerebbe stabilire per alcuni comuni il massimo, supponiamo, a 10 e per altri a 20. Ma naturalmente il Governo non vorrebbe, nè potrebbe fare tanti massimi quanti sono i comuni; quindi avverrebbe che il Governo dovrebbe adottare per tutti i comuni dello Stato il massimo di tutti i massimi. (Non so se mi sono spiegato abbastanza chiaramente, ma spero che molti mi abbiano inteso) Allora che cosa ne avverrebbe? Che questo massimo andrebbe a colpire una parte dei comuni, quelli in cui è possibile un dazio più elevato, mentre per gli altri sarebbe affatto innocuo e inefficace; e così con questo massimo si andrebbe a colpire la libertà di una parte dei comuni, mentre non si colpirebbe quella d'altra parte di essi.

Amerei molto che il signor ministro mi desse ascolto per un momento, poichè in questa questione io credo che anch'egli non vorrà disconoscere le mie ragioni, e crederci importante che egli le sentisse e si compiacesse dipoi a...

MINGHETTI, ministro delle finanze. Son qui tutto attento.

CADOLINI... dire per qual motivo egli creda di opporvisi.

Ripeto adunque che il Ministero dovrebbe mettere tanti massimi quanti sono i comuni, e quando ciò non volesse, perchè non potrebbe farlo, dovrebbe adottare per unico *maximum* quello che sarebbe il maggiore di tutti. Così andrebbe a colpire la libertà di una parte dei comuni lasciando interamente liberi tutti gli altri, il che non sarebbe giusto.

L'onorevole ministro nel mantenere questo articolo così concepito intende forse di voler mettere delle restrizioni sul dazio di una parte delle derrate. E questo è appunto quanto ha rivelato nei suoi discorsi pronunciati negli ultimi giorni, nei quali mostrò come sia alquanto preoccupato dalla questione dei cereali.

Ma, domando io: perchè volete mettere un *maximum* su tutte le derrate, quando la vostra preoccupazione non riguarda che una parte di esse? Io non ne vedo la ragione. Oltre a ciò importa che ci facciamo a considerare anche le condizioni dei comuni che sono in Italia disparatissime.

In alcuni, per esempio in Lombardia, dove questa imposta ha avuto un maggiore sviluppo, molti comuni traggono risorse considerevoli, anzi il loro reddito principale, dal dazio di consumo.

Se pertanto voleste stabilire il *maximum* per tutta l'Italia, come vi sarebbe dettato dalla condizione speciale della Lombardia, voi mettereste un *maximum* che non varrebbe a nulla nelle altre parti dello Stato. Dunque a che serve allora il mettere un *maximum*, il quale non ha efficacia che per una parte delle provincie? Ma in tal caso noi faremmo opera ingiusta ed illiberale e sanciremmo precisamente una legge calpestando la libertà, quella libertà che molte volte l'onorevole ministro Minghetti venne a propugnare in questo ricinto, la libertà per tutti, la libertà sempre crescente, la libertà massima possibile, de' cui pregi viene a far pompa molte volte, e di cui, come ben ricordo, venne specialmente a farsi paladino l'onorevole Minghetti nella sua relazione che accompagnava quei disgraziati progetti del 1861 della legge comunale, ecc.

Io dico: dacchè per determinare questo *maximum* voi vi trovereste in tanti imbarazzi, e veramente stabilireste un *maximum* che forse non varrebbe per nessuno, tralasciate di mettere il *maximum*, lasciate la libertà; nel caso che qualche delimitazione si rendesse necessaria, noi potremmo farla, ma solo ove i comuni ci dessero occasione per loro rimproverare un abuso di questa libertà. Siccome pertanto non veggo ancora che i comuni d'Italia ci abbiano dato argomento di censurarli per aver abusato nel mettere queste imposte, così parmi dover nostro, parmi degno di noi il confermar loro il godimento intero della loro libertà.

Ed in verità se qualche abuso avvenne nel mettere imposte, se cioè i comuni qualche volta hanno ecceduto, si fu nel determinare la sovrimposta fondiaria. Ma questa è ben diversa questione che in altra occasione potrete trattare. Riguardo al dazio di consumo io non conosco esempio che alcun comune abbia abusato della libertà di porre queste imposte.

Ora poi, se noi consideriamo bene le condizioni speciali di tutti i comuni d'Italia, noi dobbiamo ben figurarci che un decreto reale, il quale stabilisce repentinamente il *maximum* dell'imposta sul consumo, potrebbe perturbare gravemente i loro interessi.

Noi abbiamo leggi e continuiamo a farne; le quali

2ª TORNATA DEL 28 LUGLIO

tendono tutte a scaricare le spese dal bilancio dello Stato per caricarne i comuni. Non parliamo delle spese della guardia nazionale, ma di quelle per la pubblica istruzione, per l'ordinamento giudiziario e via dicendo, di cui abbiamo aggravato i comuni.

Noi desideriamo, come disse pochi giorni sono l'onorevole ministro dei lavori pubblici, desideriamo che nascano per iniziativa privata le costruzioni di nuove ferrovie ed altre grandi costruzioni pubbliche; desideriamo che i comuni prendano l'iniziativa in questo genere e seguano l'esempio ardito dello Stato in opere pubbliche; ed ora, facendo una legge d'imposta, vogliamo intimare ai comuni cotante limitazioni nel determinare le loro imposte.

Ma, signori, voi non sapete quale sia il vero freno e l'unico efficace che possa governare i comuni? Essi hanno un freno potentissimo, ed è l'opinione pubblica. Non sapete che in un comune è impossibile che il Consiglio comunale ecceda oltre certi limiti nel mettere le imposte quando ha contro di sé la pubblica opinione?

La pubblica opinione in un comune ha sul Consiglio comunale maggiore potenza di quello che possa avere l'opinione pubblica della nazione sopra il Parlamento.

Io dunque non trovo opportuna sotto nessun rapporto questa limitazione che il Ministero ha proposta, e che la Commissione ha accettata. Ed anzi ho sperato che l'onorevole ministro, qualche volta difensore di libertà, avrebbe questa volta sacrificato il suo articolo, tanto più perchè dovrebbe persuadersi che gli mancheranno assolutamente le norme per stabilire questo *maximum*.

Ma dirò di più: quando avrete attuata quest'imposta e l'avrete veduta funzionare, forse potrete discernere quale sarà il *maximum* da adottarsi e il sistema da preferirsi per migliorare le condizioni dei comuni. Ebbene, allora il Ministero potrà venire alla Camera a proporre una legge speciale. Ma che si debba ora lasciare al Ministero la facoltà di stabilire un *maximum*, io questo non lo comprendo, e lo trovo enorme.

Io so che tutte le disposizioni finanziarie che riguardano lo Stato ed i comuni debbono essere dettate dal potere legislativo; e quando si tratta di stabilire un *maximum* del diritto d'imposta accordato ai comuni, trovo che si tratta di un'operazione della massima importanza riguardo sia all'economia dello Stato che all'economia dei comuni. E trovo che non si può assolutamente, ed è indecoroso per noi affidarla all'arbitrio ministeriale.

Io quindi ho proposto quest'emendamento, il quale tende a sopprimere parte dell'articolo per lasciare attualmente impregiudicata la questione, rimandandone lo scioglimento ad altra epoca ed al momento cioè in cui si discuterà la legge comunale, o a quello in cui si crederà di fare una legge speciale intorno a tutte le imposte comunali; poichè trovo che è assolutamente ingiusto, irrazionale e contrario al regime costituzionale il dare una facoltà così larga al Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha la parola.

MICHELINI. Siccome con questa legge noi togliamo ai comuni alcune risorse od almeno poniamo imposte a pro del Governo sopra oggetti che prima erano da essi imposti, così è bene che diamo loro altre sorgenti di entrata. Ma il determinare il modo con cui essi abbiano ad usare di questa facoltà, a quali condizioni debba essa andare soggetta ed a quali limiti, non è più argomento che debba trovar sede in una legge fiscale, in una legge che riguarda gl'interessi generali qual è quella che discutiamo: è argomento che spetta ad una legge sull'amministrazione dei comuni. A tale legge spetta il dar norme, il porre limiti, se lo si crede opportuno, non solamente ai dazi sulla consumazione, ma a tutte le altre imposte cui credessero le amministrazioni comunali di stabilire. Ciò si deve fare con disposizioni generali sopra tutte le contribuzioni e non con disposizioni speciali che ora ci sono proposte.

Poichè adunque è in corso un progetto di legge portante modificazioni alla legge comunale che ora è in vigore, a quella legge si rimandi il determinare i limiti entro i quali le comunali amministrazioni possono imporre dazi.

Quella è la vera sede opportuna, perchè lo stabilire i limiti di cui si tratta dipende dal modo con cui i comuni saranno organati, e soprattutto dalla parte della legge comunale che riguarderà le elezioni. Si parla continuamente di tutela e di autonomia dei comuni. Le questioni che si agitano a tale riguardo sono subordinate a quelle del loro retto organamento. Se cattiva è la legge elettorale amministrativa, se cattivo l'organamento dell'amministrazione, la tutela è necessaria e l'autonomia sarebbe un male. In una parola, la tutela è rimedio ad un male, cui giova togliere dalle radici.

Dunque si differisca la soluzione delle attuali controversie al tempo molto prossimo in cui discuteremo la legge sui comuni e sulle provincie, perchè questa soluzione debb'essere coordinata con quella di altre parti della legge medesima.

Per questi motivi principalmente appoggio i due emendamenti soppressivi che sono stati proposti.

Prima di terminare avverto che in questo articolo sono due locuzioni per indicare una cosa sola. Al principio si dice: *dazio-consumo*, al fine *dazio di consumo*.

La prima locuzione ritrae un po' del tedesco e di altre lingue che fanno grand'uso di parole composte; la seconda mi pare più conforme all'indole della bellissima nostra lingua.

Propongo pertanto di adottarla in entrambi i casi.

PASINI. Gli onorevoli Cadolini e Michelini pensano che per la libertà dei comuni sia più opportuno non mettere la clausola che un decreto reale fisserà il *maximum* di questi dazi e di questi addizionali; pensano in ogni modo che il determinare questo *maximum* appartenga, piuttosto che a questa, alla legge provinciale e comunale.

Veramente non uno solo, ma due sono i fini pei quali il *maximum* deve essere determinato: l'uno è di tutela

dei comuni, l'altro è di buona amministrazione finanziaria.

Per riguardo al primo potrebbe la disposizione rimandarsi alla legge provinciale e comunale, come si è fatto in altre leggi, per esempio nella legge sulla imposta della rendita mobiliare che, qualunque sia il luogo nel quale si metta, capirà benissimo l'onorevole Cadolini essere essenziale che questo *maximum* vi sia anche nei riguardi della tutela dei comuni, perchè molto probabilmente le rappresentanze comunali saranno sempre, come ora, composte in gran parte dai rappresentanti le imposte dirette, i quali potrebbero benissimo, onde scaricare sè, caricare i consumatori.

Questo fatto, che l'onorevole Cadolini crede non essersi verificato mai in alcuna parte del regno, io posso invece assicurarlo che in alcuni comuni avvenne in modo molto sensibile.

Ma, come ho detto, vi è un altro motivo per cui si deve commettere al Governo di fissare per decreto reale questo *maximum*. Se fosse lecito ai comuni di caricare senza limiti, per esempio, i generi coloniali, ne sarebbe diminuito il consumo, e con esso il prodotto che lo Stato percepisce dalle dogane.

Dunque lo Stato ha sommo interesse di regolare le imposte dei comuni per modo che non ne sentano danno i tributi che egli stesso esige per proprio conto.

Io credo per conseguenza che, pur riservando la questione relativa alla tutela dei comuni, sia sempre opportuno che, nell'interesse dello Stato, si domandi a un decreto reale il fissare il massimo al quale possono arrivare questi dazi, onde non abbiano a pregiudicare le entrate dello Stato in altri cespiti, come, per esempio, nei dazi di dogana, i quali potrebbero riuscire diminuiti se i dazi comunali potessero portarsi a una cifra troppo forte.

VALERIO. Un mio emendamento veramente viene a confondersi in parte con quello dell'onorevole Cadolini, poichè egli tende allo stesso scopo, ad accettare l'offerta del Ministero, cioè di levare dalla legge le parole: *ma dopo autorizzazione speciale del Governo*, lasciando che sia fissato il *maximum*.

Le ragioni di questa preghiera che io fo all'onorevole Cadolini sono le seguenti.

Concordo anch'io coll'onorevole Michelini che il sito migliore per questa limitazione dei diritti che hanno i comuni d'imporre in questa maniera sarebbe la legge comunale; ma non è men vero, come ha saggiamente notato l'onorevole Pasini, che in questa questione speciale il massimo di dazio non riflette solo l'amministrazione del comune, ma riflette ancora il cespite da cui la finanza domanda una rendita.

Questo cespite nei primi tempi non conviene certo che sia spinto sino ad un punto che possa danneggiarlo, cioè che possa respingere l'introduzione delle materie sulle quali si vuole ricavare la rendita. Io credo che arriverà presto tempo in cui questo massimo possa essere levato via; ma nei primi tempi non mi pare

che non sarebbe difficoltà grave, ed anzi dovrebbe servire di argine agli inconvenienti.

Quanto all'idea poi di volervi una speciale autorizzazione del Governo tuttavolta che i comuni credano di sovrimporre, in ciò mi accordo con quanto notava ieri l'onorevole Ferraris, che sarebbe una misura contraddittoria, perchè non si potrebbe mai pretendere dal ministro delle finanze, il quale d'altronde non lo potrebbe logicamente, che concedesse cotale sovrimposta, perchè è chiaro che tuttavolta che si sovrimpona un genere se ne diminuisce l'entrata.

Riassumendo adunque, io penso che possa per ora ammettersi il *maximum* che contenga fra dati limiti l'imposta comunale. Fra questi limiti i comuni sono poi liberi di spaziare, essendo essi giudici competenti a stabilire della misura in cui si possono valere delle facoltà loro accordate in ragione dei loro bisogni.

Ed in questo senso mi permetto di rinnovare all'onorevole Cadolini la preghiera che testè gli ho fatta.

CADOLINI. Io in verità avrei bisogno di avere delle ragioni che mi dissuadessero dalla mia convinzione; io sono dell'opinione dell'onorevole ministro che ai comuni si debba lasciare la massima e più larga libertà.

Ora, siccome io sono in questo convincimento che ha radice profondissima nella mia coscienza e che è una conseguenza di tutti i miei precedenti politici, e che è anche il convincimento del signor ministro...

PRESIDENTE. Dunque non accetta; e non occorre altro.

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'onorevole Cadolini vuole assolutamente provocarmi a fare una dichiarazione.

Io professo, è vero, la teorica della più ampia libertà dei comuni, ma convien riflettere che qui ci sono due diritti in conflitto; la libertà comunale potrebbe portare certi dazi ad un tal punto da impedire lo sviluppo della tassa governativa che è necessario per il bene dello Stato.

Oltre di ciò vi è la questione dei cereali, come egli ha benissimo accennato, la quale, essendo assai grave e delicata, merita che in questo punto sia posto un limite che, lasciando discreta libertà ai comuni, la concilii coi diritti dello Stato.

Questo è il mio concetto, che non implica nessuna violazione del principio di libertà dei comuni; d'altra parte non posso sperare che l'onorevole Cadolini voglia lasciarsi convincere dalle nostre ragioni, poichè egli sempre ha votato contro il Ministero in ogni questione ed in ogni articolo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato La Porta.

DE BONI. L'ho chiesta io.

PRESIDENTE. Credeva che volesse parlare sopra altro oggetto.

DE BONI. Io intendo appoggiare l'emendamento dell'onorevole Cadolini non solo per le ragioni molto saggiamente da lui addotte, ma anche perchè trovo assurdo il discutere la legge di dazio-consumo prima di

2ª TORNATA DEL 28 LUGLIO

aver discussa la legge comunale e provinciale. Poichè qui veramente in cotesta legge si suscita tale questione, qui dobbiamo cercare un rimedio ai difetti che ha la legge in sè stessa per l'accennato rapporto con quella comunale.

Come si può deliberare sul dazio-consumo pei comuni prima di avere esaminata e deliberata la legge comunale?

Noi con questa legge neghiamo, per così dire, l'esistenza, l'indipendenza ai comuni; noi cerchiamo innanzi tutto di parificare un'imposta la meno parificabile; noi condanniamo entro uno stretto cerchio i comuni, moltiplichiamo le ingiustizie parificando un'imposta, come dissi, la meno parificabile.

Se vi è stata e vi è sempre cosa funesta in Italia si è quel sistema, pel quale si volle e si vuole confondere l'unità nazionale colla parificazione delle imposte. Noi vogliamo parificare imposte credendo fare l'unità nazionale; noi non facciamo altro, o signori, che parificare tutte le provincie nello scontento; non altro.

Dunque sostengo quanto più so e posso l'emendamento Cadolini, perchè oggi almeno non si pregiudichi la questione. Sappiamo noi, come diceva l'onorevole Michellini, in qual modo saranno organati i comuni?

Noi dobbiamo dunque nè punto nè poco offendere la autonomia comunale, e là offenderemo votando come il ministro vorrebbe.

Perciò io sostengo che si debba togliere quello che propone di togliere l'onorevole Cadolini.

PRESIDENTE. La parola è al deputato La Porta.

LA PORTA. Per confortare l'emendamento dell'onorevole Cadolini trovo argomento in quello che l'onorevole Pasini credette essere argomento contrario.

L'onorevole Pasini ci diceva che come tutela dei comuni questa disposizione di legge avrebbe sede nella legge comunale e provinciale.

L'onorevole Pasini ci osservava esser conveniente la limitazione di un *maximum* nella tassazione alle derivate di consumo, perchè essendo elettori dei consiglieri comunali le classi dei contribuenti proprietari territoriali, era ben naturale di stabilire per legge questo *maximum* nei dazi di consumo, poichè i Consigli comunali rappresentando questi elettori proprietari, avrebbero avuto interesse di aggravare la tassa sugli articoli di consumo.

Or io ho l'onore di dirvi che ciò è tutto all'opposto. Noi delle provincie meridionali abbiamo continui lamenti, perchè i Consigli comunali che non sono limitati nella sovrainposta fondiaria comunale ch'essi mettono, abusano di questa facoltà, e noi troviamo la sovrainposta comunale fondiaria essere enorme nei nostri comuni. Ora se voi limitate ai comuni il *maximum* del dazio comunale di consumo, voi per necessità aumenterete i dazi e me lamentati abusi.

Ed invero i Consigli comunali si compenseranno quello che perderanno nello sviluppo dei loro dazi di

consumo sulla sovrainposta fondiaria. Dunque per le ragioni appunto che l'onorevole Pasini ci adduceva contro l'emendamento Cadolini io credo che la Camera deve conservarlo.

Non so comprendere poi come possa esservi difficoltà circa quell'altra parte della proposta fatta dall'onorevole Cadolini, in cui egli conchiude per la soppressione di quelle parole giusta le quali debbono i comuni ottenere una speciale autorizzazione dal Governo qualora vogliano imporre una tassa addizionale sopra gli articoli tassati di dazio governativo.

Noi conosciamo che gli oggetti sui quali cade il dazio governativo sono quelli che danno maggiori proventi, e che dagli altri poco o niente si potrà ricavare. È quindi logica conseguenza di ciò che, mancando questo precipuo cespite pei comuni, voi per necessità li costringerete ad aumentare la sovrainposta fondiaria ed i deplorati cresceranno.

Prego quindi la Camera ad approvare l'emendamento Cadolini.

PRESIDENTE. Il deputato Saracco ha la parola sopra l'emendamento Cadolini.

SARACCO. Nemanco io posso in questa circostanza trovarmi d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze, sebbene in materia d'imposta ami molto di trovarmi con lui generalmente d'accordo.

Trovo invece di consentire nella proposta Cadolini.

Tutti gli oratori che presero parte a questa discussione hanno riconosciuto che il trattare e risolvere questa controversia appartenga esclusivamente, o, per meglio dire, principalmente alla legge comunale. Ma gli onorevoli oratori non hanno posto mente ad un fatto, ed è che la legge comunale attualmente in vigore provvede già a questa bisogna. Noi abbiamo già un articolo di legge in forza del quale non possono i comuni stabilire dazi di consumo di propria autorità, ma debbono ripeterne facoltà dal Governo, il quale ha diritto e dovere di esaminare questi regolamenti ed approvarli o no, secondo che meglio ad esso talenta.

Diffatti l'articolo 132 della legge 23 ottobre 1859, la quale è in vigore per tutto lo Stato, tranne la Toscana, è così concepito: « Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti dei dazi. » Ora, signori, chi dice regolamenti dice tariffe: la tariffa è parte sostanziale del regolamento.

Per qualche pratica che noi tutti dobbiamo avere in queste materie, possiamo affermare che sempre il ministro si occupa di esaminare queste tariffe, e che qualche volta le cambia quando crede non corrispondano in tutto ai bisogni di quei comuni.

ALLIEVI. Domando la parola.

SARACCO. Oltre a questo, o signori, noi abbiamo per legge che i comuni non possono altrimenti imporre tasse da riscuotersi per esercizio o per abbonamento se non nei limiti dei loro bisogni. Questo vuol dire che anche sopra di ciò il Ministero deve portare tutta la sua attenzione, e ciascuno vede che non potrebbe così facilmente un comune mettere una sopra-tassa gravis-

sima sopra una data materia che si introduca nel comune, quando le autorità competenti debbono verificare se questo comune chieda più di quello che ha diritto di avere.

Vengo adesso a trattare la questione sotto un altro rispetto.

Qual è il criterio (scusi l'espressione l'onorevole relatore della ricchezza mobile) dal quale si vuol muovere il Governo per dire che un comune appartenga ad una piuttostochè all'altra classe? Non è che quello della popolazione. Ora è forse vero che noi guardiamo solamente alla popolazione per dire che un comune appartenga ad una piuttostochè ad altra classe? No, signori, perchè qui si parla di popolazione agglomerata. Quindi è che questo criterio non si può egualmente applicare a tutti i casi e nella stessa misura.

Oltre a questo credete voi che tutti i comuni perchè appartengono all'una piuttostochè all'altra classe, si trovino nelle stesse identiche condizioni? Mai no. Ci possono essere materie prime, le quali abbondino in un dato paese e difettino in un altro; ebbene, voi facilmente comprendete che la stessa tassa può essere giusta e ragionevole colà, mentre in altro comune della stessa classe potrebbe risultare eccessiva.

Finalmente, mettete che, a modo d'esempio, manchi un centinaio d'abitanti ad un comune perchè raggiunga la popolazione di 40,000; per questo solo fatto voi metterete questa città nella terza classe, se non cado in errore; poichè non abbiamo che afferrato di volo la proposta del signor relatore della Commissione, ed io credo che la Camera ha votato proprio senza conoscere esattamente quello che votava. (*Oh! oh! — Rumori*)

Mi scusino: forse questo verrà da che io sono d'ingegno molto mediocre; ma confesso schiettamente che non posso di un tratto comprendere tutta la portata d'una proposta affatto nuova, e dopo brevissima discussione, prendere parte alla votazione.

Ritorno dunque alla questione.

Io dico: dato il caso che una città, non dirò di primo ordine, ma d'ordine abbastanza elevato, conti 39,500 abitanti, per questo fatto solo che le mancano 500 abitanti a compiere il numero di 40,000, voi preterderete che il limite massimo della tassa debba essere quello stesso che fissate per una città di 20 mila abitanti? Forsechè i bisogni di queste due città dovranno ritenersi gli stessi ed eguali?

Signori, questo è uno dei soliti criteri, ai quali solete abbandonarvi nelle vostre leggi d'imposta, e questo criterio, dico la verità, a me non va punto a talento.

Quindi è che anche per questo rispetto io non credo che sia molto conveniente di lasciar in potere del Governo di seguire questo *maximum*, quando da esso possono nascere mille ingiustizie.

D'altronde, voi non negherete che bisogna anche avere molto riguardo ai bisogni dei comuni, voi dovete riguardare gli sforzi che fanno taluni comuni talvolta per promuovere l'istruzione pubblica, tal altra per fa-

vorire la costruzione di nuove strade, tal altra per compiere opere delle quali resterà imperitura la memoria.

Or bene, non credete voi che per questi comuni si possa qualche volta allargare un poco la mano, e permettere che si vada al di là di questo *maximum*?

Eppure se voi vi troverete innanzi ad una dichiarazione del ministro, la quale dica nettamente: oltre a questo limite voi non andrete, bisognerà che questo comune si sottometta, e quindi non si potranno, forse, condurre a termine certe opere che aveva in animo di compiere.

Per queste considerazioni adunque, e specialmente perchè nella legge comunale, come ho avuto l'onore di dire, si trova un articolo il quale lascia facoltà al Governo di frenare gli abusi che talun comune volesse commettere, io sono dell'avviso dell'onorevole Cadolini.

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'onorevole Saracco è dell'avviso dell'onorevole Cadolini, ma per ragioni precisamente opposte.

L'onorevole Cadolini riguardava la questione sotto il punto di vista di un tipo di libertà comunale, a cui egli desidera accostarsi.

Il suo concetto, se non erro, era quello che i comuni avessero ampia balia di poter estendere le loro tariffe fino al punto che credevano conveniente ai loro bisogni ed ai loro interessi. È questo il suo concetto.

L'onorevole Saracco, invece, dice: voi non dovete ammettere quest'articolo guardando lo stato di fatto, giacchè lo stato di fatto è che nessun comune può stabilire un regolamento di dazio consumo, e per conseguenza nessuna tariffa, senzachè questa venga al Ministero, e senzachè dal Ministero sia passata al Consiglio di Stato, e, sentito il suo avviso, approvata per decreto regio. Questo è verissimo e noi lo vediamo in pratica ogni giorno.

Io aveva considerato la questione sotto l'aspetto in cui la mostra l'onorevole Cadolini; il suo concetto è buono, ma parmi che un trapasso dallo stato attuale a quello di una libertà completa, non potrebbe essere senza inconvenienti nei rapporti del comune collo Stato, soprattutto in una legge di finanza che porta dazi su materie la cui tassazione è affare molto delicato.

MICHELINI. Non sono abrogati gli articoli della legge comunale...

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'onorevole Michelini domandi la parola e risponderò; io non sono uso ad interromperlo, così lo prego a non volermi a sua volta interrompere quando parlo.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Quanto poi al concetto dell'onorevole Saracco, l'articolo proposto tende appunto a menomare i vincoli dei comuni, ed è in questo senso un progresso sulla legge comunale presente.

Finalmente quanto al dire: non vorrei differenza tra un comune di 39,999 anime ed un comune di 40,000

anime, questa è la condizione di tutte quante le leggi che pongono un limite od una graduazione. Eguale critica si può fare a tutte le leggi in cui entri un criterio limitativo. Che differenza vi ha fra un giovane che ha 20 anni e 11 mesi, e un giovane che ha 21 anni? Certamente come ingegno, come abitudini, come condotta di vita non ve ne ha alcuna, eppure la legge accorda al secondo che dichiara maggiorenne, moltissime facoltà che sono all'altro divietate.

Io credo adunque che l'addotto argomento sia di quelli che, come si suol dire, provano troppo, e non ha valore in materia di tanta importanza.

In ogni genere di casi in cui è stabilito un limite di età, di tempo, di numero, di censo o di popolazione, al di sotto ed al di sopra non vi è che la differenza di uno, eppure vi è una differenza di attribuzione.

Per conseguenza ripeto che l'addotto argomento non ha, per mio avviso, alcun valore.

ALLIEVI. Io posso facilmente mettere d'accordo tra loro alcune parti del discorso dell'onorevole Saracco. Da principio egli diceva: le limitazioni imposte alla libertà dei comuni in questa materia esistono già nella legge comunale. Non avete nessun bisogno d'introdurre qui alcuna nuova disposizione; voi trovate già là tutte le disposizioni che servono ad infrenare tutto quello che vi può essere di eccessivo nella libertà dei comuni. E poi in fine del suo discorso egli conchiudeva che, mettendo noi questi limiti, avremmo impedito ai comuni di procacciarsi quelle risorse di cui in alcuni casi essi avrebbero votato per fondare buone istituzioni e fare opere di utilità pubblica.

Evidentemente queste due parti del suo discorso non stanno d'accordo fra loro. Ora io domando, tra i due sistemi; tra il sistema portato da questa legge contro cui è diretto l'emendamento Cadolini ed il sistema della legge in vigore, la quale obbliga i comuni a far approvare i loro regolamenti volta per volta dal Governo e dal Consiglio di Stato, quale è preferibile? Io non esito a dire che il sistema della legge ora proposta sia molto migliore di quello che si pratica ora.

In quanto che lo spirito con cui le disposizioni della legge comunale intervengono in tutti questi particolari regolamenti è uno spirito meramente d'ingerenza e di tutela nell'amministrazione che il comune fa dei propri interessi, mentre l'ingerenza che è portata dal sistema dell'attuale progetto è un'ingerenza giustificata dall'interesse che lo Stato ha come tassatore, per proprio conto, in quanto che ad esso preme che le sovrimposte comunali non siano eccessive, e non isteriliscano, per così dire, la fonte di quella medesima ricchezza a cui attinge lo Stato.

Ed io sono di ciò tanto convinto, che in qualunque maniera di contribuzioni vorrei sempre che fosse tracciato un limite alla facoltà di tassazione dei comuni, e quando verrà la discussione della legge comunale, od in altra sede più opportuna, io propugnerò questa teoria, che anche rispetto alle contribuzioni prediali i

comuni abbiano dei limiti i quali essi non possono varcare nelle sovrimposte, non già perchè voglia che lo Stato s'immischi nell'amministrazione dei comuni, ma perchè lo Stato che ha degl'interessi concorrenti, lo Stato ha in faccia gli stessi contribuenti che ha il comune, ed è quindi altamente interessato a che il comune non sciupi, non isterilisca tutte le fonti della produzione.

Io non credo che l'obbiezione che faceva l'onorevole Saracco al principio che il *maximum* fosse diverso secondo le diverse classi dei comuni, sia un'obbiezione la quale venga in sostegno dell'emendamento Cadolini. Essa è un'obbiezione la quale va contro al sistema della classificazione che noi abbiamo fatta dei comuni, e il sistema della tariffa diversa che abbiamo a loro applicata.

Egli ha addotto delle ragioni che sono in qualche modo plausibili; ma queste ragioni hanno dovuto cedere davanti alla necessità di stabilire pure una classificazione per i comuni. Noi abbiamo stabilito che i comuni siano di prima, di seconda o di terza classe, secondo la loro popolazione, e abbiamo applicato alle classi diverse tariffe: avendo variato le tariffe secondo questo criterio della popolazione agglomerata, è naturale che variamo il *maximum* delle tariffe, secondo il medesimo criterio. Non è questa che una conseguenza logica, un'applicazione che facciamo dello stesso principio. Oltrechè, oppone l'onorevole Saracco, questo *maximum* dovrebbe inceppare grandemente la libertà dei comuni. Io credo di no: io credo che l'intento di questo *maximum* è unicamente di prevenire i maggiori eccessi che possono avvenire nell'amministrazione dei comuni; e quindi questo *maximum* lascerà un'assai larga azione possibile ai comuni, ma impedirà che vi sieno decisioni enormi, mostruose in alcuni comuni dello Stato. Imperocchè non sempre quelli che sono nel Consiglio comunale, quelli che sono i tassatori abbandonati a sè stessi, hanno sufficiente interesse a che l'imposta si mantenga entro limiti di ragione. Or qui si è fatta una discussione, per sapere se nei Consigli comunali prevalgano di più i proprietari che pagano l'imposta prediale, oppure quelli che pagano l'imposta indiretta e di dazio consumo. Ma le ragioni addotte dall'una parte e dall'altra sono entrambe vere, perchè si verificano dei casi in cui i Consigli comunali rappresentano in maggioranza interessi della proprietà fondiaria, e vi sono altri Consigli che rappresentano in maggioranza altre classi di cittadini e quindi altri contribuenti. Ora quello che noi vogliamo si è appunto che le maggioranze nell'un caso e nell'altro non abbiano a pesare eccessivamente coi carichi in danno delle minoranze.

Adottando questa teoria del *maximum* come un criterio generale, che si debba estendere a tutte le maniere d'imposta, noi abbiamo creato il vero ed unico mezzo per cui le maggioranze degli interessi che temporariamente prevalgono in questo o quel comune non possono opprimere le minoranze degli altri interessi. Ed

è in questo senso che io insisto, perchè l'emendamento dell'onorevole Cadolini sia respinto.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Cadolini è appoggiato.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Michelini, che vi sono altri che hanno già parlato una o più volte, e che tutti hanno chiesto nuovamente la parola. Se perciò la concedessi a lei, dovrei pure accordarla a tutti gli altri.

MICHELINI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale. Almeno io non l'ho inteso. Lo indichi.

MICHELINI. L'interruzione che io ho fatta all'onorevole ministro... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Vedo che non c'è fatto personale.

L'onorevole Cadolini propone in primo luogo la soppressione delle parole dell'articolo 10, che dicono:

« Un decreto reale fisserà il *maximum* delle tariffe dei dazi di consumo, che secondo le diverse loro classi i comuni possono imporsi. »

Domando se quest'emendamento soppressivo è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato lo pongo ai voti...

CADOLINI. Io ho proposto un emendamento; vorrei dare uno schiarimento.

PRESIDENTE. Io non la posso lasciar parlare, perchè il regolamento me lo vieta...

CADOLINI. Il regolamento non impedisce di dare uno schiarimento.

PRESIDENTE. Se non fu bene inteso, si spieghi; io non posso oppormi; ma ritenga bene che non bisogna abusare di questa facoltà.

CADOLINI. Appunto io non sono stato bene inteso, perchè ho il convincimento che se fossi stato bene inteso, l'onorevole ministro...

PRESIDENTE. Io non posso darle la parola. Interrogherò la Camera.

CADOLINI. Io dirò semplicemente questo. Se si vuol limitare ai comuni l'imposta sopra il dazio consumo, io non so come debba restare illimitata la facoltà...

PRESIDENTE. Seusi: sarei parziale, se lo lasciassi continuare. Se la Camera intende di lasciarlo parlare, lo deliberei; ma io non posso...

CADOLINI. È per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Non è uno schiarimento questo; ella rientra a giustificare la sua opinione.

Essendo stato appoggiato l'emendamento soppressivo dell'onorevole Cadolini, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato).

Viene ora il secondo.

SELLA, relatore. Il Ministero ha dichiarato che accettava il secondo emendamento dell'onorevole Cadolini, il quale del resto coincide anche con quello proposto dall'onorevole Valerio. La Commissione lo accetta anche per parte sua, per le varie considerazioni

svolte ieri dall'onorevole Ferraris, ed oggi dai preopinanti.

Quindi si proporrebbe che fosse tolto il primo alinea che attualmente dice: « Un decreto reale fisserà il *maximum* delle tariffe dei dazi di consumo, ecc. » e che fossero tolte anche le parole nel secondo alinea: « ma dopo autorizzazione speciale del Governo, » e che, al fine dell'articolo, per riferirsi sia al caso di dazio-consumo particolare del comune, sia alla tassa addizionale sui generi imposti dal Governo, sia alla tariffa sui generi di rivendita per i comuni che credessero di farlo, si dicesse: « Un decreto reale fisserà il *maximum* della tariffa per il dazio di consumo e della tassa addizionale a quella governativa che i comuni possono imporsi » non parlando più nè di classi, nè di altro.

PRESIDENTE. Allora non si parlerebbe più di questa seconda soppressione.

SELLA, relatore. Si potrebbe mettere ai voti questo alinea poichè se ne è fatta la discussione.

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE I REATI DI RENITENZA ALLA LEVA.

PRESIDENTE. L'onorevole Pica ha la parola per presentare una relazione.

PICA, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione: *Competenza dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi per reati di renitenza alla leva.*

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL DAZIO CONSUMO.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ha proposto un'aggiunta diretta a coordinare i due emendamenti che sarebbe disposta ad accettare: quest'aggiunta dovrebbe stare in fine dell'articolo, quindi sarebbe questione di votare l'articolo, con riserva di collocarla in fine.

SARACCO. Domando la parola.

A rischio di essere ancora una volta tacciato d'illiberalismo, io vengo ad appoggiare la proposta della Commissione, la quale mira in sostanza a conferire quella maggiore autorità al Ministero della quale egli si voleva imprudentemente spogliare.

Sinchè si tratta di metter dazi sovra generi che sono di spettanza comunale, io non capisco *in iure constituendo* come il Governo se ne abbia ad occupare, e di fronte alle leggi esistenti non so capire perchè il Ministero intendesse riserbarsi speciali diritti, mentre il Governo tiene dalla legge comunale ampio potere per infrenare gli eccessi ai quali taluni dei comuni si volessero abbandonare. Ma quando si tratta di sovrapporre generi riservati al Governo ben altra dev'essere la condotta del Ministero. Esso non può, nè deve rinunciare al diritto che gli spetta di opporsi risolutamente ad ogni sovrimposta per parte dei comuni che possa

2ª TORNATA DEL 28 LUGLIO

danneggiare la pubblica finanza. La cosa, o signori, è abbastanza chiara perchè occorra di doverne rendere la prova: se ad un comune, per modo di esempio, piacesse di stabilire un'imposta gravissima sulla carne, è evidente che attesa appunto la gravezza delle tasse la consumazione dovrà diminuire grandemente, e così avverrà che l'imposta principale governativa dovrà gettare molto minor somma nelle casse dello Stato.

Io pertanto non so guari comprendere come il signor ministro sia così facile a rinunciare al suo diritto, e stimo che la Commissione abbia operato saviamente quando, in base al voto testè reso dalla Camera, avvisò a ristabilire sovra giuste basi l'autorità del Governo.

MINGHETTI, ministro per le finanze. È quello che ho detto: non mi sarò spiegato, ma voleva dire lo stesso.

BORGATTI. Mi pare che questo non l'abbia detto.

PRESIDENTE. La Commissione adunque proporrebbe la redazione seguente:

« Un decreto reale fisserà il *maximum* della tariffa dei dazi di consumo e delle tasse addizionali a quelle governative che i comuni possono imporre. »

CADOLINI. Prima che si metta ai voti questo articolo pregherei la Commissione di voler dichiarare, se fra gli oggetti che i comuni possono imporre, che qui sono detti combustibili, commestibili, ecc....

MICHELINI. Domando la parola.

CADOLINI... siano compresi anche il ghiaccio e la neve; tutti sanno che in alcuni comuni questi sono oggetti colpiti dall'imposta.

SELLA, relatore. Osserverei all'onorevole Cadolini anzitutto che non è ancora fatta la discussione di questo capoverso in cui si specificino le materie che i comuni possano tassare nell'opinione della Commissione.

E dirò di più, essa intenderebbe che il comune avesse la facoltà di tassare anche il ghiaccio e la neve; ed è detto in uno degli articoli transitorii che il dazio sulla neve, attualmente riscosso a Napoli a pro dello Stato, deve passare a pro della città.

Ad ogni modo, io credo, che ciò non abbia che fare coll'accettare il capoverso che il presidente ha letto per porre ai voti, per cui si viene a fissare il massimo sulla tariffa dei generi di consumo che i comuni possono imporre.

MICHELINI. Se piace a Dio, questa legge non abroga la legge comunale, come già io avvertiva all'onorevole presidente del Consiglio con una interruzione ch'egli non ha preso in buona parte, ed alla quale non ha voluto o non ha saputo rispondere.

Quindi è inutile il paragrafo che viene in discussione, in quanto che quel diritto che si vuol dare al Ministero con una disposizione generale, egli può già esercitarlo nei casi speciali in forza della legge comunale del 1859.

PASINI. L'onorevole Michelini mi pare che torna ad una questione che fu già risolta quando fu reietto l'e-

mentamento Cadolini. Fu risolto allora che questo paragrafo dovesse restare. Ora altro non si fa che una trasposizione di questo paragrafo al termine dell'articolo, e solo si aggiunge anche che dovrà essere fissato per decreto reale non solo il massimo dei dazi propri esclusivamente dei comuni, ma anche di quelli che i comuni potessero in via addizionale ai dazi dello Stato.

E certamente ha ragione l'onorevole Saracco quando egli dice che il *maximum* è per questi vieppiù giustificato.

Per conseguenza io non comprendo il senso dell'opposizione fatta dall'onorevole Michelini, non potendo non ravvisarsi giustissimo che si fissi per decreto reale il *maximum* della sovrimposta che possono mettere i comuni sulle materie che formano cespite della tassa governativa. Questa è una conseguenza logica di ciò che è stato votato riguardo alle materie tassabili direttamente dai soli comuni.

E ciò posto, è affatto naturale che questo alinea sia trasportato al posto che gli assegna la Commissione, subito che anche la facoltà d'imporre dei centesimi addizionali sui vini e sulle carni deve essere limitata per decreto reale.

FERRARIS. Io temo che sotto la forma di una semplice mutazione nella redazione si venga ad introdurre una modificazione sostanzialissima (*Rumori di dissenso al banco della Commissione*) negli intendimenti dei proponenti.

Se non è vero il vedremo; intanto è opportuno bene spiegarci.

Quando si trovi approvato il primo capoverso la cui soppressione venne rigettata, quale sarà la conseguenza? Questa, che il decreto reale fisserà il massimo della tariffa dei dazi di consumo che secondo la loro classe i comuni possono imporsi, ed in questa tariffa, in questo *maximum* non si comprenderebbero i generi di tassa governativa.

Nel secondo capoverso ove si tolgano le parole: *ma dopo autorizzazione speciale del Governo*, la conseguenza sarà che i comuni in quanto ai generi di tassa governativa potranno imporre quei centesimi addizionali che essi crederanno nel loro criterio.

Ora, o la Camera crede di adottare la massima libertà che si vorrebbe per mezzo di questa soppressione nei comuni per riguardo ai dazi addizionali, ed allora deve conservare la redazione dei due capoversi colla soppressione delle parole suddette; o si adotta la nuova formola che ne viene proposta, e allora ne seguirebbe che il decreto reale, fissando il massimo di quei dazi, stabilirebbe anche il massimo di quel diritto che spetta al Governo.

Quindi è bene evitare gli equivoci. Se la Camera vuole, come pareva essere intenzione di tutti i proponenti, che col togliere le parole del secondo capoverso, la facoltà ai comuni per i dazi addizionali sia senza confine, allora manteniamo questa redazione; se invece la Camera crede che sotto un'altra forma si metta l'au-

torizzazione speciale del Governo con decreto reale che fissa il massimo, adotti la nuova redazione della Commissione.

SELLA, relatore. Io faccio osservare che non vi è stato equivoco, imperocchè furono fatte due formali proposte, una speciale dell'onorevole Cadolini, la quale tendeva a togliere queste parole: *dopo autorizzazione del Governo*, cioè a dire, che non fosse necessaria nessuna autorizzazione del Governo perchè i comuni potessero sovrapporre il dazio governativo di consumo.

Fu fatta anche un'altra proposta assai più generale, onde si dichiarasse che non fosse necessario che il Governo prescrivesse un massimo ai dazi meramente comunali che i comuni hanno facoltà d'imporre.

Ora evidentemente il presidente non poteva a meno di mettere in discussione innanzi tutto l'emendamento il più lato, come quello che si riferiva a quelle materie in cui il Governo, direi, non ha alcun interesse proprio; e la Camera ha creduto di dover conservare il massimo anche in questo caso, respingendo l'emendamento dell'onorevole Cadolini.

Ora, ammesso che si debba per decreto reale fissare il massimo per quelle materie di consumo sulle quali lo Stato non prende alcuna tassa per conto proprio, è evidente che per ragioni finanziarie così bene spiegate e dall'onorevole Saracco e dall'onorevole Pasini, che *a fortiori* doveva questo massimo stabilirsi per le materie sulle quali anche il Governo pone una tassa.

Quindi è che la Commissione crede che non vi sia alcuno, il quale non abbia bene intesa la cosa, e che non sussista ombra dell'equivoco accennato dall'onorevole preopinante.

Un decreto reale fisserà il *maximum* anche della sopratassa che si può imporre sul dazio governativo, e si viene così nel senso di coloro che hanno proposti degli emendamenti.

Infatti invece di richiedere per ciascuna sovratassa sulle materie di consumo imposte dal Governo, cui il comune vorrebbe sovrapporre, che intervenga una speciale autorizzazione del Ministero, si stabilisce in generale che basta per questa sovratassa che essa stia in certi limiti generali che saranno fissati da un decreto reale.

PRESIDENTE. Metto pertanto a partito la proposta di cui ho già data lettura, ben inteso che questa andrà in fine dell'articolo 10.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Vengono ora gli emendamenti dell'onorevole Valerio.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io pregherei l'onorevole Valerio a voler dividere la seconda parte in due: l'una riguardante i cereali, l'altra riguardante i coloniali, perchè sono questioni che possono e debbono trattarsi separatamente del tutto.

Se non le spiacesse si potrebbe cominciare da quella dei cereali che realmente è la più grave.

PRESIDENTE. Darò prima lettura dell'emendamento onde ben si comprenda la questione.

Egli propone che nel primo paragrafo (che così veramente deve chiamarsi) si sopprimano le parole fra parentesi: *salvo per i combustibili e materiali da costruzione quelli che sono ad uso degli arsenali di terra e di mare.*

Mi pare che questo è il primo emendamento ch'egli propone, e che a questo emendamento convenga limitarci per ora, poichè l'altro appartiene ad altro ordine d'idee.

L'onorevole Valerio ha la parola per svolgere questo suo primo emendamento.

VALERIO. Due parole sole.

Questo emendamento è puramente di forma, include cioè un semplice cambiamento di redazione.

A mio avviso non è bene mettere fra parentesi una eccezione, e mi sembra pure che quell'eccezione vuole essere scritta con qualche maggiore specificazione, onde meglio spiegarne la portata.

Credo quindi che convenga levar via la parentesi, per iscrivere poi specialmente l'eccezione nel secondo capoverso o paragrafo, come meglio piace all'onorevole presidente.

Non credo che a questo proposito occorran altre parole.

BESTELLI. Domando la parola.

CADOLINI. Domando la parola.

BESTELLI. Credo giusta l'osservazione dell'onorevole Valerio, che cioè si possa togliere di qui questo inciso e metterlo là dove si parla delle eccezioni. Ma se le eccezioni non verranno accolte, allora non resterà luogo per mettere questo inciso.

Dunque per ora crederei che convenisse di soprassedere e riprendere in esame questo emendamento quando sarà esaurita la questione delle eccezioni proposte dall'onorevole Valerio.

VALERIO. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALERIO. Anche quando venissero respinte le eccezioni da me proposte, starebbe pur sempre che sia conveniente scrivere a parte quell'eccezione che la Commissione ha posta fra parentesi, specificando meglio il modo in cui quest'eccezione stessa si deve intendere.

SELLA, relatore. La Commissione non vede alcuna difficoltà, anche quando rimanga questa sola insignificante eccezione (dico insignificante rispetto alle altre dei cereali e coloniali) dei materiali e combustibili destinati ad uso degli arsenali di terra e di mare, che si metta un'alinea il quale dica:

« Sono esclusi da questa facoltà i materiali di costruzione e i combustibili esclusivamente destinati all'uso degli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati. »

PRESIDENTE. Acconsente il signor Valerio?

VALERIO. Acconsento.

PRESIDENTE. Si farà dunque un capoverso particolare di questo inciso.

Passiamo al secondo paragrafo.

2ª TORNATA DEL 28 LUGLIO

Successivamente l'onorevole Valerio propone che dopo il paragrafo di cui si è testè parlato si aggiunga il seguente:

« Sono esclusi da questa facoltà i cereali, le farine, il pane e le paste, i zuccheri e i caffè, e le materie coi medesimi composte, e infine i materiali di costruzione e i combustibili esclusivamente destinati all'uso degli arsenali di terra e di mare, e per quest'uso effettivamente consumati. »

L'onorevole Valerio ha la parola per sviluppare la sua proposta.

VALERIO. Dico prima di tutto che accetto ben volentieri, anzi mi pare necessaria la divisione che ha proposto l'onorevole ministro.

La questione che riflette le farine, il pane e le paste è una questione molto diversa da quella che tocca i generi coloniali e da quella che tocca i materiali da costruzione.

La prima parte della mia proposta non porta che sopra la redazione e sopra alcune specificazioni di forma sulla maniera di eseguire l'eccezione già proposta dalla Commissione.

Quanto ai cereali, alle farine, al pane e alle paste, io porto opinione che noi faremo opera legislativa poco buona permettendo che l'imposta su questi generi, che nella maggior parte d'Italia fu da poco tempo tolta, sia ristabilita. Faremo opera politica non buona, perchè noi andremo contro ad uno di quei primi sentimenti di umanità e di vera eguaglianza che in tutti i movimenti rivoluzionari sempre si tradusse in atto: faremo anche opera politica cattiva, perchè nei momenti seri, con questa limitazione, con questo dazio che impedisce la libertà del commercio, che inceppa l'entrata delle farine, delle paste, del pane, noi renderemo anche più gravi certi pericoli che possono nascere.

Io debbo però dichiarare che, dopochè ho proposto questo emendamento, mi sono sentito fare da tanti amici che stimo, e da tutte le parti della Camera tante osservazioni, che nella speranza che nei comuni l'idea della libertà e l'idea di giustizia si farà via da sè, io ritiro questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora si viene alla terza.

VALERIO. Verrebbe la seconda, i zuccheri ed i caffè, cioè i generi coloniali.

Parlando di un'imposta sopra una materia così importante come sono i generi coloniali, io debbo ricordare alla Camera ciò che aveva già l'onore di dirle in altra seduta, quando trattavasi del dazio da imporsi all'entrata dei tabacchi.

Noi abbiamo davanti a noi un esempio gravissimo ed importantissimo, quello dell'Inghilterra. Vedete come servendosi di certi articoli d'importazione, l'Inghilterra ha saputo costituire una parte così importante e così sicura del suo bilancio ordinario, da poterle dare il mezzo di aumentare in grande parte l'industria interna sgravandola dalle molteplici imposte che la colpivano.

I zuccheri ed il caffè sono una materia che entra in

quantità, si può dire, determinata; sono una materia che vi dà una rendita che voi potete dire sicura. Voi sapete che, fra certi limiti, il dazio sopra i generi coloniali lo potete aumentare senza diminuirne l'entrata. Voi avete dunque un elemento di finanza a cui non dovete toccare leggermente, che non dovete lasciare che sia toccato da altri che dallo Stato.

Io ricordo, a questo proposito, l'autorità di quell'uomo a cui bene spesso tutti fanno allusione. Quando si trattava appunto di alcune quistioni di libero commercio che toccavano la produzione dei panni e di altre stoffe, io ricordo a questa Camera come il conte di Cavour facesse, a chi gli notava come i dazi anche sui drappi e sulle materie lavorate potessero divenire un elemento di finanza importante, facesse una grande distinzione tra queste produzioni che toccano ad un lavoro interno, e quelle produzioni d'un lavoro esterno che sono forzatamente introdotte; sulle quali per conseguenza, mettendo dei dazi, non accrescete artificialmente nessuna produzione interna, ma percepite un diritto determinato.

L'unico limite che ci sia, almeno il più vicino all'accrescimento dei dazi sui coloniali, quando le necessità del paese lo domandano, è il contrabbando; quando state in quei dati limiti in cui non accrescete di troppo il contrabbando, non respingete assolutamente la consumazione, voi avete un ramo troppo importante perchè il Governo debba permettere che i comuni sopra questo ramo possano imporre.

Per queste ragioni, che sino ad un certo punto credo divise dal relatore della Commissione, se io rileggo la relazione che egli faceva quando presentava, in qualità di ministro, la sua prima legge, e che credo anche divise dal ministro attuale delle finanze, se io ben ricordo le sue teorie in questa materia, spero che il mio emendamento verrà appoggiato.

Mi riservo, dopo che sarà discusso questo emendamento, a sviluppare il terzo.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Dichiaro che accetto l'emendamento dell'onorevole Valerio per le ragioni da lui addotte; in caso ne siano opposte delle altre, allora risponderò nel modo che stimerò conveniente.

PRESIDENTE. La Commissione accetta pure?

SELLA, relatore. La Commissione è convinta che su questo argomento il ministro delle finanze sarebbe sempre nella necessità di restringere d'assai quel *maximum* di cui si è testè parlato, perchè è noto come i coloniali ed i tessuti costituiscono quasi la massima parte del prodotto delle dogane. Per conseguenza la Commissione, essendo di ciò persuasa, non fa alcuna difficoltà ad unirsi all'onorevole Valerio nell'escludere i coloniali da quelle merci che si possono tassare per conto dei comuni.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io ho chiesto di parlare per combattere l'emendamento dell'onorevole Valerio che io non po-

trei accettare mai per tutti quei motivi che già esposi. Io parteggio altamente per l'assoluta libertà dei comuni nell'esercizio di tutti i loro atti amministrativi; trovo quindi che quest'emendamento, il quale particolarmente tende a privare i comuni della facoltà d'imporre alcuni oggetti di consumazione, trovo, dico, che in questo momento è assolutamente intempestivo l'addottarlo. Nessuno di noi in questo momento ha dinanzi agli occhi l'elenco delle derrate e le tariffe colle quali i comuni esercitano i loro dazi di consumo. Noi non sappiamo se, ed in quali comuni queste imposte si esigano. E se noi accettassimo questo emendamento, o signori, potrebbe darsi il caso che mentre con questa legge andiamo a mettere nella massima parte dei comuni dello Stato una sovrimposta sul consumo, togliessimo a buona parte di essi con tale emendamento una parte della loro rendita. Dunque, signori, pensateci un momento. Caricare da una parte nuove imposte e togliere dall'altra una parte delle risorse di cui vivono ora i comuni è assolutamente opera imprudentissima.

In questo momento è debito di giustizia e di prudenza limitarci a mettere questa sovrimposta ai comuni. Più tardi se voi crederete far nuove leggi per dettare disposizioni intorno a questa materia, per limitare, ove occorra, a certe specie le derrate imponibili dai comuni, voi lo potrete fare; ma ora, lasciate che i comuni dopo la pubblicazione di questa legge, assestino bene i loro affari, lasciate che i fatti ci rendano giudici competenti dello stato delle amministrazioni comunali e poi decideremo.

Io non so come in questo momento, senza aver dinanzi agli occhi nessuna notizia riguardo all'imposta esistente presso i comuni sui coloniali, noi possiamo farcene giudici e deliberare che i comuni non abbiano più la facoltà d'imporre questi generi.

Io dunque prego la Camera a non voler far buon viso all'emendamento dell'onorevole Valerio, ed a riservare interamente intatta questa questione, come si è fatto pei cereali.

E voglio accennare anche alla questione dei cereali, che pure potrebbe essere sollevata in questo momento, dacchè in alcuni comuni quest'imposta è ancora in vigore.

Certo io stesso, nel comune cui appartengo, farò opera perchè quell'imposta che colpisce esclusivamente la classe povera sia diminuita; ma per la Camera anche questa questione è prematura: vediamo prima qual effetto produrrà la presente legge, e poi ne giudicheremo e poi faremo le altre leggi che potranno essere necessarie.

Ed anche in nome della libertà, di quella libertà che molti amano colle parole e non coi fatti, io prego la Camera a respingere quest'emendamento ristrettivo dell'onorevole Valerio.

Io credo che sarà per l'Italia una nuova gloria se noi arriveremo ad ottenere che si svolgano le libertà nelle amministrazioni comunali, senza che ci sia bisogno di

tanti vincoli e di tante pastoie, con cui alcuni vorrebbero incepparle.

PRESIDENTE. L'onorevole Restelli ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Aveva domandato io la parola.

PRESIDENTE. Osservo che il deputato Restelli era iscritto sull'emendamento Valerio fin da ieri.

RESTELLI. Io ho domandato la parola fin da ieri per oppormi all'emendamento dell'onorevole Valerio; ora non c'è più da parlare che su di una parte, in quanto che egli stesso ha ritirato l'altra, cioè, la parte del suo emendamento che si riferisce alla proibizione che avrebbe voluto fare ai comuni di imporre tasse sui cereali, farine e paste. Dunque del suo emendamento non resta che la parte relativa ai generi coloniali. Ora anche a questa parte credo di dovermi fare opponente. Io vorrei che fosse conservata ai comuni la facoltà di imporre sui generi coloniali; nè mi impone il riflesso che dovendo questi generi essere introdotti nello Stato, già subiscono una imposta a favore del pubblico erario.

Questa ragione non mi persuade abbastanza, inquantochè credo che ad onta del dazio di introduzione nello Stato, siano i generi coloniali suscettibili di una sovrimposta comunale.

Se noi ammettiamo che perfino sulle carni, perfino sui vini, sulle quali materie lo Stato percepisce un'imposta, possono i comuni sovrimporre, perchè non daremo loro la stessa facoltà sugli oggetti coloniali, che sono di un'importanza meno necessaria per il popolo e che sono consumati ordinariamente da persone agiate ben più capaci a sopportare l'imposta che quelle che voi imponete tassando nel vino e nella carne gli oggetti dell'ordinario loro alimento?

Non so dunque vedere ragione per cui ad onta che lo Stato percepisca...

SELLA, relatore. Domando la parola.

RESTELLI... un'imposta sui generi coloniali, al comune sia interdetto di percepirla una addizionale; come non so veder ragione per cui questo non abbia ad essere concesso ai comuni, mentre loro si attribuisce la facoltà di sovrimporre i vini e le carni non solo, ma anche i cereali e le farine. Perchè non vorrete lasciare ai comuni la stessa libertà di porre tasse sopra oggetti che sono, direi quasi, di lusso?

Qui vedo una contraddizione, ed una contraddizione odiosa. E dico che ci vedo una contraddizione odiosa, perchè, mentre lasciamo la libertà ai comuni d'imporre i cereali e le farine che sono l'alimento del povero, vogliamo loro impedire di sovrimporre i generi coloniali che più specialmente sono consumati dalle persone agiate.

Di più trovo una restrizione non giustificata alla libertà dei comuni. Si parla sempre della libertà dei comuni, e poi ad ogni tratto la si viola! I Consigli comunali apprezzeranno essi le circostanze speciali in cui si trovano i comuni per imporre o non imporre i generi coloniali, ed in quella misura più o meno estesa che crederanno più opportuna?

2ª TORNATA DEL 28 LUGLIO

Per queste considerazioni insisto che contro l'emendamento Valerio sia conservata per intero la proposta originaria del Ministero e della Commissione, non tenendo alcun conto della diversa opinione da essi espressa nella seduta d'oggi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Minervini.

MINERVINI. Nella discussione generale io aveva detto che non mi sarei più occupato della discussione degli articoli, imperocchè essendo uno dei commissari per questa legge, essendomi trovato in opposizione di taluni principii con i colleghi, ritrovava questo riserbo consentaneo ai miei principii ed al riguardo dovuto alla Commissione, della quale mi onoro far parte. Ma una volta che veggio sollevarsi la questione che propone l'onorevole Valerio, io non posso rimanere in silenzio, perocchè mi trovo avere dei precedenti dei quali fa pure cenno la relazione che precede questa legge. Per me sta che debbasi respingere l'emendamento Valerio, perchè, se voi mettete in questa legge che per decreto reale si possa fare una specie di limitazione ai comuni, voi mentre togliete ai comuni una parte delle risorse neghereste ai medesimi i mezzi onde sopperire ai loro impegni, e vi mettereste in manifesta contraddizione della legge comunale e provinciale, attenuandone la libertà e la indipendenza.

Io voglio ricordare questo fatto che emerge dalla relazione della Commissione.

Ci sono opifici i quali hanno motori a vapore; ebbene, taluni municipi avevano imposto il carbon fossile valendosi della facoltà derivante dalla legge comunale in vigore.

SELLA, relatore. (Interrompendo) Domando la parola sull'ordine della discussione. Sarebbe forse meglio che questa questione dei combustibili che l'onorevole Minervini ha eccitata nella Commissione, fosse trattata dopo quella dei coloniali sollevata dall'onorevole Valerio.

MINERVINI. Mi scusi: io diceva che mi oppongo all'emendamento Valerio, e che la ragione la traeva precisamente da questo fatto.

La Commissione, alla quale io faceva manifesti i reclami di questi opifici, non tralasciava di averne pensiero, e ne fa fede il testo della medesima. Ed in vero pareva loro molto danno la tassa comunale sul carbon fossile che essi adoperano come mezzo necessario alla specialità dell'industria, la cui produzione venendo aumentata di cotesta spesa inopinatamente, faceva loro subire una pericolosa concorrenza di altri opifici non soggetti a questo balzello sul carbon fossile, e la concorrenza ancora della produzione straniera. Ed era ben grave la reclamazione di codesti industriosi per rimanere senza seria considerazione.

La Commissione ha riconosciuto giusto quello che io veniva chiedendo, cioè che fosse libera l'introduzione del carbon fossile nel comune, finchè non fosse trasformato in combustibile atto alla consumazione generale. Ma, diceva nella relazione, noi non vogliamo

che i comuni abbiano una limitazione; vedranno essi di non arrecare torto alle fabbriche impiantate nell'ambito del comune, imperocchè obbligandole ad allontanarsi farebbero il danno del comune medesimo.

Io in questa questione mi sarei taciuto; ma quando ho visto il Ministero e la Commissione far buon viso all'emendamento Valerio, ho preso la parola perchè se voi volete togliere al comune la facoltà d'imporre dei cespiti ed addirne l'imposta all'erario dello Stato, voi non gli potete limitare la facoltà di sovrimpone altri; cirondereste altrimenti la vita amministrativa del municipio contro il testo e la ragione della legge, ed all'occasione di questa legge poi con somma ingiustizia.

Conseguentemente io mi riassumo, e dico che non si può per decreto reale limitare la facoltà ai comuni, perchè vi si oppone l'articolo 113 della legge comunale, e finchè questa legge esiste, bisogna eseguirla.

Vero è che una revisione di questa legge stia innanzi al Parlamento, ma è pur vero che una legge non si deroga per incidente e meno per via di un decreto quale lo proporrebbe la Commissione nel suo progetto, al quale io non mi associo; e siccome vorrebbe l'onorevole Valerio, altre limitazioni aggiungendo a quelle proposte dalla Commissione, e che io limiterei alla sovrimposta sulla fondiaria e alle farine ed al pane che non vorrei concedere a danno del popolo.

Infatti, quando furono presentate al Ministero alcune domande di opifici per essere sgravati dal dazio sul carbon fossile, esso ha risposto che non avesse facoltà di deferire a quei reclami, perchè esisteva la legge comunale, e che si rivolgessero al Parlamento.

Ed io feci il progetto di una legge d'iniziativa parlamentare per far escludere dal dazio comunale il carbon fossile; e di tale proposta fu autorizzata la lettura, e devesi solo svolgere; epperò non intendo che venga pregiudicata, come non è, nè può esser dall'attuale discussione.

Quindi io pregherei la Camera di non limitare sotto questo punto di vista ai comuni quella libertà che loro viene dalla legge comunale e provinciale.

Quando poi questa mia preghiera non fosse accolta dal Governo e dalla Commissione, io voterei contro la proposta dell'onorevole Valerio; e mi riservo di prendere la parola per proporre che il carbon fossile (che noi abbiamo esentato dal dazio d'introduzione in tutte le leggi per concessioni di strade ferrate o di altre industrie alle quali sono come mezzo indispensabile di produzione), non possa essere colpito dal dazio comunale, se non quando sia divenuto un combustibile di uso comune, cioè quando sia trasformato in *coke*.

Conchiuderò che con questa vostra legge non vogliate ingenerare maggiore confusione di quella che io scorgo nel sistema di essa e che venne da me combattuto nella discussione generale, ma facendo una proposta che avrebbe, senza spesa e senza tanti spostamenti di ordini e di cose, dato all'erario, per lo periodo transitorio di cinque anni, ben 30 milioni netti

d'introito, siccome ieri l'onorevole Sella ci manifestava.

Se lo Stato assorbe i dazi essenzialmente comunali, e il comune assorbe quelli erariali, badate che voi correte un duplice danno: impoverite i comuni, date esca al contrabbando con assai perdita sul dazio doganale, e direttamente e indirettamente offenderete il principio del libero scambio.

Da questa legge, per mio avviso, con immensa spesa e turbamento nella circolazione e nella vita del comune e della provincia, correte rischio di non introitare quello che ora s'introita dall'erario, e che venite ad abolire, e di non raggiungere nemmeno la quinta parte del presuntivo. Vorrò avere torto, ed anguro al Governo (se la voterete questa legge) che arrivi un introito quale lo si spera da lui e dalla Commissione; ma perchè questo non addivenga più problematico, lasciate il concetto e le disposizioni meno che potete, senza ulteriori vincoli, limitazioni e mutamenti. Mirate alla libertà sempre, perchè sarà almeno un principio salvato.

È per queste considerazioni che respingo l'emendamento dell'onorevole Valerio.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha la parola.
SANGUINETTI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sella.

SELLA, relatore. Le cose che disse l'onorevole Restelli mi costringono a fare ciò che non aveva fatto quando aveva detto che accettava l'emendamento dell'onorevole Valerio, cioè, non dirò ad esporre, ma ad accennare brevissimamente la ragione per la quale io conveniva che l'emendamento Valerio si potesse accettare.

La ragione è semplicissima, ed è come già diceva, che i diritti doganali sopra i coloniali, zucchero e caffè, costituiscono uno dei precipui cespiti di entrata per l'erario pubblico: e sventuratamente si è precisamente sopra questi articoli che si ha a lamentare un contrabbando che reca un danno gravissimo alle finanze.

Io non dubito che il ministro potrà combattere questo contrabbando coll'ordinamento delle guardie doganali, con una serie di provvedimenti che si sono andati prendendo per distruggerlo, ma io credo che rimanga tuttora la questione, cioè, se per combattere efficacemente il contrabbando che specialmente sopra questi articoli si esercita in grande scala, non convenga per avventura, non dirò in perpetuo, ma almeno per qualche tempo tenere immune lo zucchero da ogni dazio, non già per far sì che venga a costar meno a chi lo consuma, perchè convengo anch'io con quelli che hanno parlato prima di me, che questa merce fino ad un certo punto si debbe considerare come di lusso, e che quindi può sopportare dei dazi più che non facciano altri generi; ma per togliere un incentivo al contrabbando stesso.

E sono tuttavia ancora in questa sentenza che non debbano considerarsi i dritti sugli zuccheri come troppo elevati se si riflette che noi li tassiamo a 25 lire il quin-

tale, mentre, se non vo errato, in Francia lo sono di 50 o 60 lire, e così con un diritto d'entrata il doppio di quello che sussiste da noi; sicchè io sono d'accordo che i dazi sullo zucchero si possono elevare molto più che non sono oggigiorno, ma la questione è di vedere se c'è tornaconto, e se non ci sia la convenienza a tener basso per qualche tempo questo dazio onde potere una volta annientare il contrabbando.

Ciò essendo, egli è chiaro che, se noi consideriamo i comuni entro terra pei quali lo zucchero ha già varcato la linea doganale, non ci sarebbe ragione, secondo il mio avviso, per vietare ai comuni d'imporre una tassa addizionale sui medesimi, perchè, ripeto, questa non ne diminuirebbe grandemente il consumo; ma se ci facciamo a considerare invece i comuni lungo il litorale, che sono precisamente quelli dove attualmente si esercita il contrabbando su questo genere, e permettiamo di sovrapporre il dazio, che è di 25 lire, con una tassa a favore dei comuni, io credo che cresceranno di troppo gl'incentivi al contrabbando.

Io non so se l'onorevole ministro delle finanze abbia completato i suoi studi su questo argomento, del quale anch'io mi ero occupato; ma riconoscendo che era materia abbastanza grave, non potei tantosto venirne a capo. Non so se egli sia in grado di pronunziarsi sin d'ora che non si abbia a proporre alcuna riduzione sugli zuccheri.

Se non crede di rispondere, non risponda, perchè la questione è seria e non è tale su cui si possa rispondere su due piedi, se non si abbia già la risposta, dirò così, formulata in mente.

Ad ogni modo io fo presente alla Camera che questa possibilità si vuole almeno contemplare in ogni evento, poichè sarebbe strano che si dovesse per una parte venir a proporre al Parlamento la riduzione delle dogane sugli zuccheri per combattere il contrabbando, per annientarlo, e dall'altra vedere che su questi zuccheri stessi fosse ammessa la facoltà ai comuni di sovrapporli.

Quindi è che, non certo per nessuna di quelle considerazioni contro le quali si eleva l'onorevole Restelli, ma semplicemente per la considerazione del contrabbando, io e parecchi dei miei colleghi avevamo accolta la proposta Valerio. Tanto più che non dubitiamo che per questa particolare derrata, il massimo che avete lasciato facoltà al potere esecutivo di determinare, dovrà quasi di necessità essere tenuto assai basso.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non entro nella questione che l'onorevole Sella ha sollevata, non già perchè non avessi moltissime cose da dire in proposito, anzi se non fossimo sullo scorcio della Sessione, avrei desiderato un'occasione come questa che mi offre accidentalmente il relatore della Commissione, per discorrere di questa questione del dazio dello zucchero, la quale anche recentemente ha dato luogo ad alcune peritizzazioni della Camera di commercio di Genova.

Mi astengo da lunghe parole su questo argomento, perchè mi sembra che siamo spinti dalla fretta ad an-

2ª TORNATA DEL 28 LUGLIO

dare al termine dei lavori parlamentari, e mi astengo pure dalla risposta che avrei desiderato fare alle poco giuste, e non molto benevole parole del mio onorevole amico Lanza in proposito della questione dei cereali. Ma toccando della questione del dazio sul zucchero e sul caffè, io ho sempre portato opinione che se si dà questa facoltà ai comuni, si debba fissare un limite strettissimo alla facoltà medesima, in modo che sarebbe ridurla una risorsa di ben poco valore.

Voci. Oh! oh!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io ho sempre pensato su ciò a questo modo.

Del resto, prego la Camera di por mente che, se si lasciasse ai comuni una facoltà larga, sarebbe lo stesso che privare lo Stato di una rendita notevolissima per le ragioni che ha indicato l'onorevole relatore.

D'altra parte, è indubitato che i coloniali formano una categoria speciale; essi vengono dal di fuori, essi sono soggetti ad un dazio doganale, e per queste ragioni possono fare famiglia a parte.

Questo è il motivo per cui io accetto volentieri l'emendamento dell'onorevole Valerio; e quando esso non fosse adottato, io dichiaro nettamente che il massimo che si potrebbe accordare su questo punto ai comuni sarebbe così lieve da farne un cespite assai piccolo, e per conseguenza non paragonabile a quello dei cereali.

E qui valga una considerazione sullo stato attuale della legislazione in questa materia. In tutte le provincie italiane sono dei dazi di consumo sui cereali, meno che nelle provincie sarde e nella città di Napoli e suoi casali. In tutto il resto del regno, e così in provincie abitate da oltre 16 milioni e mezzo di popolazione, esiste questo dazio.

In quanto allo zucchero ed al caffè, la legislazione antecedente vietava quasi in tutta Italia di mettere dazi di consumo sopra i coloniali, onde, per gli adottati motivi, pare a me non sarebbe opportuno levare il divieto, tanto più che se si accorda questa facoltà ai comuni si farà un danno grave alla finanza dello Stato, mentre non potrà essere che poco concludente il provento pei comuni.

Voci. Ai voti! ai voti!

RESTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Saracco.

SARACCO. A me pare che le cose dette dall'onorevole ministro preparano la via ad un onorevole accomodamento.

Sia pure, com'egli dice, che, quando la Camera voglia colpire i generi coloniali, esso a sua volta intende fissare il massimo dell'imposta in limiti molto ristretti; ma poichè la Camera non rifiuta dargli atto di questa sua dichiarazione, sarà questa almeno una ragione perchè quelli stessi i quali hanno proposto quest'emendamento, preoccupati com'erano dal timore che per avventura questo dazio si volesse stabilire in una misura eccessiva, si accostino ad accettare il progetto primitivo che venne abbandonato dalla Commissione.

Nè il signor ministro può temere di grave danno

per la finanza, perocchè le parole dette poc'anzi dall'onorevole relatore della Commissione lo debbono avere assicurato contro questa eventualità, imperocchè, se io ricordo bene le parole dell'onorevole Sella, egli avvertiva che il dazio governativo sul zucchero e sul caffè è in realtà molto tenue, cosicchè di fronte ad una modica sovratassa non vi ha molto a temere che il consumo di questi generi debba gran fatto diminuire.

Ora dunque si mettano d'accordo Commissione e Ministero, poichè a me pare che sovra questo terreno sia molto facile intendersi, e vediamo di ammettere un principio che io credo sarà generalmente bene accolto dalle popolazioni.

Questo è il mio avviso, o signori, e tanto più lo credo in quanto che sono persuaso che una contraria risoluzione farebbe cattivissimo senso sulle masse.

E come? Voi non avete dubitato di colpire i cereali che sono oggetti di prima necessità e nello stesso giorno vi rifiutate di colpire lo zucchero ed il caffè che sono oggetti di lusso?

Schiettamente, o signori, questa nostra deliberazione non avrebbe l'assenso delle popolazioni, ed io vi invito a meditare seriamente sopra il voto che state per dare.

Ma pur troppo le conseguenze del voto dovrebbero riescire maggiormente fatali. Se voi non permetterete che si costituisca dazio sopra lo zucchero ed il caffè, necessariamente il signor ministro si vedrà costretto ad alzare il *maximum* sulle farine che d'ora in poi andranno soggette all'imposta locale.

Io ho udito poco fa l'onorevole relatore della Commissione preoccuparsi molto saviamente dei bisogni del tesoro, ed in questa parte io sono d'accordo con lui.

Ma io prego l'onorevole relatore e prego il signor ministro a volersi anche un po' preoccupare delle condizioni tristissime in cui versano molti comuni del regno. Se mancherà la risorsa dei dazi comunali, bisognerà bene aggravare la mano sul contribuente, e questi in fin dei conti sia che paghi a titolo di sovrimposta comunale, o paghi direttamente in beneficio dello Stato, è pur sempre il medesimo contribuente che tiene diritto alla nostra più costante sollecitudine.

Noi dobbiamo provvedere perchè i proprietari e quei cittadini che dovranno concorrere nel pagamento della tassa sulla ricchezza mobile non vengano ad essere di troppo aggravati, ed è a patto soltanto che i comuni possano disporre di qualche risorsa daziaria che questo risultato si potrà in qualche modo ottenere.

L'onorevole mio amico Valerio, dal quale mi duole di dissentire in quest'occasione, citò qualche frase pronunciata a questo riguardo dal compianto conte di Cavour.

Signori, ricordo anch'io quel che fu detto e ciò che si è fatto nell'antico Piemonte quando le tariffe doganali vennero modellate ai principii del libero scambio.

In quella circostanza venne d'alquanto ridotto il da-

zio sullo zucchero e sul caffè, e venne pure stabilito per legge che i comuni non avrebbero potuto metter tassa sopra i generi coloniali. Ma sapete quel che diceva in quei giorni l'onorevole conte di Cavour, e ciò che il Parlamento deliberava alcun tempo dappoi, ad istanza appunto dello stesso conte di Cavour? Egli avvertiva che i venditori di caffè avrebbero dovuto sopportare uno speciale aumento di tassa; e se voi aveste la bontà di prendere ad esame le leggi che emanarono in Piemonte verso quel tempo, trovereste che i caffettieri ed i venditori di bevande fermentate furono colpiti da una tassa gravissima, superiore di gran tratto all'imposta di cui furono colpiti tutti gli altri esercenti. Ora questa disposizione di legge sta per cessare, ed io non vedo più la ragione perchè il primo divieto si debba tuttavia mantenere.

Nè mi commuove il riflesso addotto dal deputato Sella che l'aumento di tassa possa accrescere il contrabbando, poichè egli riconosce che il dazio governativo è molto leggiero; è chiaro adunque che le ragioni di questo contrabbando si debbono altrove ricercare.

Io mi riassumo, o signori.

Il signor ministro provveda a sua posta perchè nell'interesse delle finanze il *maximum* sia molto basso; nell'interesse dei comuni vediamo noi di sottoporre a tassa anche i generi coloniali, e voglia quindi la Camera respingere, come io propongo, l'emendamento del deputato Valerio.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha la parola per una dichiarazione.

RESTELLI. È un semplice schiarimento che io intendo di dare.

M'immaginava che, postochè è stabilito il principio che debbasi con decreto reale determinare il *maximum* dell'imposta imponibile dai comuni, non si dovesse più dal Ministero insistere sulla esclusione della tassa comunale sui coloniali, perchè con tal mezzo poteva il Governo raggiungere egualmente il suo scopo tutelando l'interesse dell'erario.

Voleva poi osservare all'onorevole Sella che, non che diminuirsi il contrabbando coll'esclusione del dazio comunale sui coloniali, lo si verrebbe ad incoraggiare, perchè quando i coloniali potranno liberamente spacciarsi nelle città che sono i grandi centri di consumazione di queste derrate, il contrabbando vi troverà ampio e libero pascolo, e così ne avrete non diminuito ma aumentato gli stimoli.

PRESIDENTE. L'emendamento Valerio toglierebbe le parole: *cereali, farine, pane e paste.*

Si tratta ora di redigere l'alinea.

Io leggerò la redazione come mi pare risulti dalla discussione.

L'articolo 10 comincerebbe così:

« I Consigli comunali possono imporre un dazio-consumo sugli altri commestibili, foraggi, combustibili, materiali di costruzione.

« Sono esclusi da questa facoltà i zuccheri, i caffè e le materie coi medesimi composte. »

VALERIO. Qui si fermerebbe. Vi sarebbero poi i materiali per uso degli arsenali di terra e di mare, i quali formerebbero oggetto di discussione ulteriore.

SELLA, relatore. Mi pare che la Commissione avendo accettata la prima parte, cioè che, tolta la parentesi, si dica in uno speciale alinea che i materiali destinati all'uso degli arsenali di terra e di mare, e a quest'uso effettivamente consumati, sono esclusi da questa facoltà, adesso la parte dell'emendamento Valerio, sulla quale la Camera deve pronunciarsi, sia quella di vedere se debbansi anche aggiungere in questa esclusione i zuccheri e i caffè.

VALERIO. E le materie coi medesimi composte.

SELLA, relatore. Ma se aggiungiamo le materie coi medesimi composte, andiamo molto in là. Io pregherei l'onorevole Valerio di limitarsi ai zuccheri e caffè.

VALERIO. Abbandono le materie composte.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola.

L'onorevole Saracco diceva di accomodare questo articolo. Io credo che se la Camera accetta l'emendamento Valerio, fa bene, se poi non l'accetta, io ho sempre ragione di ringraziarlo perchè mi ha dato occasione di dichiarare francamente che il limite sarà bassissimo, e per conseguenza tutti gli argomenti che ha addotti l'onorevole Saracco rispetto ai cereali, sono affatto insussistenti, perchè le conclusioni sono opposte.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Do lettura dell'alinea.

« I Consigli comunali possono imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili, foraggi, combustibili, materiali da costruzione e sopra qualunque altra materia imponibile.

« Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione... »

VALERIO. No, prima i zuccheri ed i caffè.

Voci. La divisione.

SELLA, relatore. Sul resto dell'articolo nessuna obiezione venne elevata; ma vennero fatte delle obiezioni contro queste parole: « i zuccheri ed i caffè » che l'onorevole Valerio vorrebbe eccettuare.

Io credo quindi che convenga di mettere ai voti questa eccezione per i zuccheri ed i caffè proposta dall'onorevole Valerio.

Dopo si potrà votare il complesso dell'articolo.

VALERIO. Abbandono le materie composte.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Valerio.

« Sono esclusi da questa facoltà i zuccheri ed i caffè. »

(La proposta è respinta).

Metto ai voti la proposta della Commissione:

« Sono esclusi i materiali da costruzione, i combustibili esclusivamente destinati all'uso degli arsenali

2^a TORNATA DEL 28 LUGLIO

di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati. »

(È approvata).

Ora vi hanno due proposte, una del deputato Valerio e l'altra del deputato Ricciardi, per la soppressione dell'ultimo capoverso.

Voci. No, non vi hanno più altri emendamenti.

PRESIDENTE. Sì, che ve ne sono. (*Conversazioni rumorose — Molti deputati si alzano per escire*)

Voci. Sono le sei. È dalle otto del mattino che siamo qui.

MASSABI. Finiamo quest'articolo. Stiamo a posto.

VALEBIO. Vi è la questione della rivendita al minuto che è abbastanza grave e che non si può certo risolvere in due minuti.

Voci. A domani! a domani! (*I deputati escono*)

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per le tornate di domani

(*Alle ore 8 antimeridiane*):

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla leva militare sui nati nell'anno 1843.

Discussione dei disegni di legge:

2° Spesa straordinaria per l'armamento della guardia nazionale;

3° Spesa per l'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari, e per riparazioni a chiese;

4° Spesa per opere di ristauero al locale della manifattura dei tabacchi in Napoli;

5° Convenzione col municipio di Torino per la costruzione di edifizii ad uso di dogana;

6° Telegrafo a stampa del professore Hugues;

7° Repressione del brigantaggio;

8° Concessione di una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari;

9° Corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia-marina;

10. Autorizzazione di una nuova distribuzione di fondi assegnati per opere da eseguirsi nel porto di Livorno.

(*Alle ore 2 pomeridiane*):

Seguito della discussione sul progetto di legge concernente una tassa governativa e il dazio comunale di consumo.